

**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 19 APRILE 2013**

L'anno duemilatredecim, addì 19 del mese di aprile, alle ore 9,00, presso la sala riunioni del Consiglio di amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 27787 pos. II/8 del 12 aprile 2013 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Modello per attribuire i Punti Organico ai Dipartimenti: criteri generali, definizione pesi e parametri
- 3) Piano Triennale - 2013/2015 - anno 2013 - Approvazione variazioni
- 4) Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino - Piano particolareggiato - variazioni alle opere convenzionate richieste dal Comune di Sesto Fiorentino
- 5) Assegnazione al Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente - DISPAA, di un'area situata all'interno del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino
- 6) Adeguamento e modifica del regolamento del Centro Servizi Informatici e Informativi dell'Ateneo fiorentino
- 7) Designazione del Rappresentante dell'Università degli Studi di Firenze nel Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario di Econometria – CIDE – per il triennio 2013/2015
- 8) Regolamento generale di Ateneo
- 9) Acquisizione della titolarità del brevetto dal titolo: Popolazione di cellule staminali renali, sua identificazione ed uso (Kidney derived-stem cell population, identification and therapeutic use)
- 10) Riconoscimento di Spin-off Accademico (Approvato) dell'Università di Firenze della costituenda società Paesaggio & Sviluppo s.r.l.
- 11) Riconoscimento di Spin-off Accademico (Approvato) dell'Università di Firenze della costituenda società cooperativa Terza Cultura
- 12) Riconoscimento di Spin-off Accademico (Approvato) dell'Università di Firenze della società cooperativa MHC- Progetto Territorio
- 13) Riconoscimento di Spin-off Accademico (Approvato) dell'Università di Firenze della società X-PHASE s.r.l.
- 14) Riconoscimento di Spin-off Accademico (Approvato) dall'Università di Firenze della costituenda SOCIETA' SURF-IT s.r.l.
- 15) Rinnovo patti parasociali Massa Spin-off

O M I S S I S

Il punto 9 all'odg viene discusso dopo il punto 14.

Il **Rettore** informa che si rende necessario ritirare dall'o.d.g. il seguente punto:

- punto 15, "Rinnovo patti parasociali Massa Spin-off" – All. R/15 perché necessita di ulteriori approfondimenti.

Il Consiglio di amministrazione ne prende atto.

Sul punto 1 dell'O.D.G. «**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**»

O M I S S I S

Sul punto 2 dell'O.D.G. «**MODELLO PER ATTRIBUIRE I PUNTI ORGANICO AI DIPARTIMENTI: CRITERI GENERALI, DEFINIZIONE PESI E PARAMETRI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria;
- visto lo Statuto, ed in particolare gli articoli 13 e 14;
- visto l'art. 1-ter della legge 31 marzo 2005, n. 43;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2012, n. 297 "Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l'anno 2012";
- richiamata la precedente delibera del 22 febbraio 2013, con la quale è stato approvato il bilancio dei Punti Organico (nel seguito **PuOr**) dei Dipartimenti, nelle more dell'attribuzione dei **PuOr** 2012, secondo il nuovo "Modello per la ripartizione di Punti organico";

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, emanato con decreto del Rettore 23 luglio 2012, n. 621;
- considerato, inoltre, che l'erogazione dei **PuOr** relativi alla programmazione 2012 sarà effettuata solo a seguito dell'approvazione del nuovo *Modello* per la ripartizione di Punti organico;
- preso atto dei documenti relativi al bilancio provvisorio di **PuOr** dei Dipartimenti dopo la programmazione 2012, consultabili nel sito DAF: <http://www.daf.unifi.it> alla voce "Bilancio PuOr 2012";
- considerato che la definizione di un *Modello* volto a distribuire le risorse ai dipartimenti, oltre a rendere l'operazione più chiara e comprensibile, in quanto ancorata a parametri noti, può indurre a miglioramenti negli indicatori di Ateneo e pertanto accrescere il finanziamento statale;
- ritenuto opportuno eliminare la discrezionalità nell'erogazione delle risorse, lasciando nel contempo ai Dipartimenti un margine di autonomia per la scelta e il peso degli indicatori;
- considerato che risulta completata la nuova organizzazione e pertanto si può approvare un *Modello* che tenga conto delle esigenze dell'Ateneo e dei criteri impiegati dal MIUR per l'assegnazione del Fondo Finanziamento Ordinario;
- ritenuto che il *Modello* approvato dagli Organi di Governo consentirà di attribuire le risorse dell'anno 2012 ancora da assegnare e quelle del 2013, comprese quelle del Piano Associati;
- ritenuto di dover approvare un nuovo *Modello* per la ripartizione dei Punti organico;
- preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 10 aprile 2013, ha espresso parere favorevole:
 - 1) all'adozione dei criteri generali per la definizione del *Modello* 2013, ai fini di attribuire le risorse dell'anno 2012 ancora da assegnare e quelle del 2013, comprese quelle del Piano Associati;
 - 2) all'impostazione generale del *Modello* 2013, che privilegia la valutazione degli indicatori in rapporto alle prestazioni medie nazionali riferite o alle Aree CUN relative o, meglio, ai settori scientifico-disciplinari, quando sia disponibile l'informazione necessaria;
 - 3) all'attribuzione del peso 0.7 alla frazione associata alla quota cosiddetta del "Metabolismo di Base" e del peso 0.3 alla frazione associata alla quota "Premiale";
 - 4) alla presenza, nella quota del "Metabolismo di Base", del fattore correttivo (detto CessForm) il cui valore sia connesso a tre indicatori, da considerare con pesi adeguati, ovvero:
 - a. cessazioni di professori e ricercatori intervenute negli ultimi due anni;
 - b. raffronto della numerosità dei professori associati e dei professori ordinari ("forma a piramide della docenza");
 - c. numerosità dei ricercatori a tempo indeterminato e della loro prevista permanenza in servizio;
 - 5) alla presenza, nella quota "Premiale", di tre contributi, il primo associato alla valutazione della attività didattica, il secondo all'attività di ricerca e il terzo che può essere destinato, sulla base delle future indicazioni dei Dipartimenti, o alla valutazione della didattica, o alla valutazione della ricerca o alla valutazione dell'attività assistenziale per quei dipartimenti per cui tale attività è presente;
 - 6) all'attribuzione di un peso pari a 2/5 per la valutazione della didattica, 2/5 per la valutazione della ricerca e di 1/5 alla parte "a scelta dei dipartimenti";
 - 7) alla previsione che i Dipartimenti possano individuare un indicatore all'interno della quota didattica e un altro all'interno della quota ricerca di cui variare in aumento o in diminuzione il peso, entro un ambito la cui entità è da definire;
 - 8) alla presenza, all'interno della valutazione della didattica di tre sotto-indicatori così come elencati in premessa, ovvero:
 - a. CFU acquisiti
 - b. Prove Finali
 - c. Coperture didattiche;
 - 9) alla presenza, all'interno della valutazione della ricerca di quattro sotto-indicatori così come elencati in premessa, ai quali attribuire un peso diverso da zero, ovvero:
 - a. Giudizi positivi ai bandi PRIN
 - b. Giudizi positivi ai bandi FIRB
 - c. Partecipazione ai Progetti riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e Ricerca per la parte premiale del FFO
 - d. Entità degli assegni attivati;
- preso atto, altresì, che il Senato Accademico, ha condiviso l'orientamento espresso nella

documentazione circa l'opportunità di assegnare pesi uguali ai sotto-indicatori all'interno delle due aree di valutazione, ovvero della didattica e della ricerca, riservandosi comunque di determinare i pesi definitivi, gli altri parametri e gli indicatori presentati in fase di approvazione definitiva del Modello 2013;

- considerato, inoltre, che il Senato Accademico in particolare ha preso atto che per rendere operativo il Modello 2013 restano ancora da approvare:
 - i valori dei parametri associati al fattore correttivo CessForm,
 - o Ampiezza della modulazione che determina il valore del fattore correttivo CessForm, ovvero "Rng";
 - o I pesi da assegnare ai sotto-indicatori che contribuiscono alla quantificazione del fattore correttivo, eventualmente differenti a seconda delle erogazioni di punti organico, nonché gli anni di permanenza in servizio dei ricercatori affinché essi siano considerati nella numerosità dei ricercatori da includere nel relativo indicatore del fattore CessForm;
 - i pesi definitivi dei sotto-indicatori della quota didattica, della quota ricerca e di quella legata all'attività assistenziale;
 - l'ambito di variazione massimo entro il quale i dipartimenti possono modulare un indicatore della quota didattica e uno della quota ricerca;
 - i pesi da attribuire ai professori e ricercatori per definire le dimensioni dei dipartimenti utilizzate per la quota "Metabolismo di Base" e per le quote "Premiali", nonché il fattore di riduzione da applicare per le posizioni a tempo definito;
 - l'opportunità di prevedere, nei casi di forte differenza fra voto massimo e voto mediano, l'introduzione di un voto basato sul posizionamento in termini di percentili della distribuzione, anziché in maniera semplicemente proporzionale agli indici del modello;
 - la tempistica di applicazione del Modello 2013, nonché quella associata alle opzioni che i dipartimenti saranno chiamati ad effettuare;
- tenuto conto della discussione svoltasi e dell'opportunità di consentire al Senato accademico di concludere i propri lavori,

prende atto del parere favorevole espresso dal Senato accademico, dà mandato allo stesso di proseguire nei termini indicati e lo impegna a presentare la proposta definitiva in tempo utile per l'esame da parte del Consiglio nella seduta prevista per il 24 maggio p.v..

Sul punto 3 dell'O.D.G. «**PIANO TRIENNALE - 2013/2015 - ANNO 2013 - APPROVAZIONE VARIAZIONI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto che con comunicazione, recepita nel corso del primo trimestre dell'anno corrente, del Direttore dell'ex Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni (DET), è pervenuta a quest'Area la determina n° 116 del 4/12/2012 in cui, visto il report "analisi di conformità al regolamento edilizio comunale ed alle normative vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, di prevenzione incendi e antisismica" con particolare riferimento ai soppalchi del DET, documento elaborato dal Gruppo Sicurezza del Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali (DMTI) dell'Università, il dipartimento stesso aveva impegnato sui propri fondi euro 47.203,67, poi stornati per essere ridestinati nel piano edilizio sui fondi F.S.1.05.02 manutenzione straordinaria biomedico (scheda 195);
- visto che il Consiglio di amministrazione in data 30/03/2012 ha approvato il comodato per l'immobile di nuova realizzazione presso Calenzano, che ha recepito esecuzione con la stipula in data 19/12/2012, allorquando è stato firmato il contratto di comodato tra il Comune di Calenzano e l'Università degli Studi di Firenze avente ad oggetto l'utilizzazione dell'immobile di proprietà del Comune, oltre all'anticipo delle somme necessarie ad acquisire e porre in opera parte delle attrezzature tecnologiche e di arredo fino ad una concorrenza massima di euro 272.000,00 oltre IVA 21%;
- visto che l'importo che al termine degli interventi risulta essere stato effettivamente anticipato dal Comune viene rimborsato in cinque annualità costanti e che a partire dall'anno 2013 è da corrispondersi entro il mese di giugno di ogni anno;
- visto che è, pertanto, necessario inserire nella scheda del programma (n° 188 - Calenzano) l'importo complessivo di euro 329.120,00 per il quinquennio, imputando annualmente euro 65.824,00 a partire dall'esercizio finanziario 2013;
- visto che in data 9/4/2013 è stata recepita una deliberazione del Consiglio del dipartimento di ingegneria civile ed ambientale nella quale si rileva che sono state valutate le necessità di alcune

lavorazioni a completamento dei lavori realizzati presso il laboratorio di idraulica, stimate ad un costo complessivo per i lavori di completamento pari ad euro 7.000,00 oltre IVA per complessivi euro 8.470,00;

- visto che nelle sedute del 22/02/2013 e del 29/03/2013, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al Piano Edilizio Triennale 2013/2015 – Anno 2013;
- tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione e dell'opportunità di rinviare ad una prossima seduta ogni decisione in merito alle variazioni proposte per la manutenzione ordinaria del Polo Biomedico e tecnologico,

APPROVA

1. l'inserimento nel piano edilizio di Ateneo dell'importo di euro 47.203,67 scheda n° 195 per i lavori di manutenzione straordinaria – per i lavori inseriti nel Report “analisi di conformità al regolamento edilizio comunale ed alle normative vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, di prevenzione incendi e antisismica” con particolare riferimento ai soppalchi del DET, documento elaborato dal Gruppo Sicurezza del DMTI dell'Università;
2. l'inserimento nella scheda del piano edilizio n° 188 – Calenzano dell'importo complessivo di euro 329.120,00 per il quinquennio, imputando annualmente euro 65.824,00 a partire dall'esercizio finanziario 2013, della quota anticipata dal comune di Calenzano per il rimborso delle somme necessarie ad acquisire e porre in opera parte delle attrezzature tecnologiche e di arredo fino ad una concorrenza massima di euro 272.000,00 più IVA 21%. L'importo che al termine degli interventi risulterà essere stato effettivamente anticipato dal Comune sarà totalmente rimborsato;
3. l'inserimento nel piano edilizio di Ateneo dell'importo di euro 8.470,00 nella scheda n° 195 per i lavori di manutenzione straordinaria – per i lavori indicati dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale per le necessità di alcune lavorazioni a completamento dei lavori realizzati presso il Laboratorio di idraulica.
4. l'aumento complessivo di euro 384.793,67 dell'importo del Piano Edilizio Triennale, che risulta pertanto pari ad euro 213.535.424,73, come riportato nel documento allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. A);
5. le conseguenti variazioni di bilancio.

Sul punto 4 dell'O.D.G. «**POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SESTO FIORENTINO - PIANO PARTICOLAREGGIATO - VARIAZIONI ALLE OPERE CONVENZIONATE RICHIESTE DAL COMUNE DI SESTO FIORENTINO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la richiesta del Comune di Sesto Fiorentino;
- vista la relazione tecnica dell'ufficio istruttore dell'Area servizi tecnici sicurezza patrimonio per i summenzionati aspetti relativi ai piani convenzionali con l'Amministrazione Comunale di Sesto Fiorentino;
- tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione,

ESPRIME PARERE PRELIMINARMENTE FAVOREVOLE

alla proposta del comune di modificare le opere previste dalla convenzione del Piano Particolareggiato che dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Università, prevedendo le opere di seguito indicate in sostituzione della nuova strada perimetrale dal ponte sul Fosso Reale sino all'area del parcheggio in corrispondenza di via dei Giunchi e del nuovo ponte sul Fosso Reale, previste nei lotti 2 e 3 delle opere di urbanizzazione:

- a) copertura della piscina del centro sportivo del Polo di Sesto Fiorentino di cui il comune gestirà l'attività per un numero di anni congruente con il costo di investimento, atteso che la suddetta gestione dovrà far riscontrare specifiche agevolazioni dal punto di vista dell'utenza universitaria;
- b) sistemazione di via Lazzarini e del ponte sul Fosso Reale in corrispondenza di via della Lastruccia;
- c) destinazione di un'area all'interno del Polo per la realizzazione, da parte della Provincia di Firenze, della nuova sede del Liceo Scientifico attualmente collocato nel comune di Sesto Fiorentino e della conseguente cessione del terreno per la sua costruzione. In proposito dovrà tuttavia ben istruirsi l'aspetto connesso proprio alle modalità di cessione della porzione di terreno di cui trattasi. Su questo ultimo aspetto, la differenza tra lo stanziamento di euro 4.860.000,00 ed euro 4.769.000,00 risulta pari ad euro 91.000,00 e potrebbe essere pareggiata parzialmente con il costo del terreno da cedere al Comune per la realizzazione della scuola superiore, calcolato dalla sottrazione delle originarie superfici delle aree da cedere al comune (la strada perimetrale, il parcheggio e il nuovo ponte sul Fosso Reale) dalla superficie destinata alla scuola:

<i>Area per liceo</i>	<i>mq 7.350</i>
<i>Area per strada, parcheggio e ponte</i>	<i>mq 6.420</i>
<i>Differenza</i>	<i>mq 930 x €/mq 35 = € 32.550,00</i>

La differenza rimanente, pari a euro 58.450,00 (euro 91.000,00 - euro 32.550,00) potrebbe essere destinata a interventi di ripristino riguardanti due beni di proprietà comunale interni al Polo, e precisamente:

- risistemazione della viabilità e del vecchio ponte sul Fosso Reale in corrispondenza di via della Lastruccia;
 - risistemazione della pavimentazione stradale di via Lazzerini con opere conseguenti, dovendo comunque approfondirsi da parte dell'ufficio istruttore l'effettiva convenienza delle azioni di cui trattasi prima di ogni possibile eventuale approvazione,
- d) copertura di un campo del centro sportivo del Polo di Sesto Fiorentino per la realizzazione di una palestra e di un campo polivalente, opera che potrà essere finanziata con l'economia di € 122.000,00 dalla scheda 86 del Piano Edilizio e con il finanziamento di Ente Cassa Risparmio Firenze di € 100.000,00 concesso al CUS e con i ribassi d'asta derivati dalle gare di appalto dei lotti 2 e 3 delle opere di urbanizzazione e della copertura della piscina.

Mentre potrà essere iniziata e portata a termine la progettazione della copertura del campo per ottenere le necessarie approvazioni, per poter dare corso alla progettazione esecutiva e alla successiva gara di appalto della copertura del campo si potrà procedere dopo che si è verificata l'effettiva disponibilità dei ribassi d'asta.

Si tiene conto del fatto che le proposte di cui trattasi in merito ad un'ipotetica integrazione e modificazione dell'apparato convenzionale in oggetto non danno causa a sovraccosti di alcun genere né tantomeno per possibili nuove progettazioni.

Dà mandato all'amministrazione di approfondire la materia nei suoi vari punti ed in relazione all'effettiva convenienza delle azioni proposte dall'Amministrazione Comunale di Sesto Fiorentino.

Il Consiglio di amministrazione raccomanda agli uffici amministrativi di verificare la fattibilità delle ipotesi di modifica delle opere previste dalla convenzione del Piano Particolareggiato presentate dal Comune di Sesto Fiorentino, rimandandone la valutazione da un punto di vista tecnico al momento della presentazione della convenzione.

Sul punto 5 dell'O.D.G. «**ASSEGNAZIONE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI E DELL'AMBIENTE - DISPAA, DI UN'AREA SITUATA ALL'INTERNO DEL POLO SCIENTIFICO DI SESTO FIORENTINO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista l'istanza del 16/06/2011, del Direttore del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e dell'Ambiente Agroforestale, oggi Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente – DISPAA, con la quale venne richiesta l'assegnazione di un'area di circa 2.000 mq. posta all'interno del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, in prossimità dell'attuale sede di Ortoflorofrutticoltura, individuata catastalmente nelle particelle o loro porzioni 5, 185, 263, 283, 288 del F.M. 56 del Comune di Sesto Fiorentino, per lo svolgimento di ricerche pluriennali;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del DISPAA con la quale è stato disposto, fra l'altro, il trasferimento a Sesto Fiorentino delle attività di ricerca coordinate dal Prof. Tredici, e in particolare quelle previste nell'ambito dei progetti europei GIAVAT e BIOFAT;
- considerata quindi la necessità di dover disporre, da parte del DISPAA, dell'area in questione, per il proseguimento delle ricerche legate ai progetti di cui sopra;
- considerato che il bene in questione è nella disponibilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto l'art. 46 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- tenuto conto, altresì, di quanto emerso nel corso della discussione in ordine alla necessità di mantenere inalterato il numero dei metri quadri a disposizione del DISPAA,

DELIBERA

di assegnare in via temporanea al Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente – DISPAA l'area di circa 2.000 mq. posta all'interno del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, in prossimità dell'attuale sede di Ortoflorofrutticoltura, individuata catastalmente nelle particelle o loro porzioni 5, 185, 263, 283, 288 del F.M. 56 del Comune di Sesto Fiorentino, come risulta dalla planimetria allegata al presente verbale di cui forma parte integrante (All. B).

CONFERMA

il principio generale che qualsiasi concessione di risorse a strutture universitarie rispecchia gli indirizzi politici ed amministrativi vigenti in materia di utilizzazione dei beni.

Pertanto, qualsiasi mutamento negli indirizzi politico patrimoniali potrà consentire la rideterminazione delle consegne patrimoniali, tenuto conto dei noti principi di ragionevolezza, proporzionalità e, conseguentemente, di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, impegna il dirigente dell'Area servizi tecnici, sicurezza e patrimonio a monitorare l'effettivo trasferimento dei ricercatori del DISPAA dai laboratori del complesso delle Cascine all'area individuata presso il Polo Tecnologico di Sesto Fiorentino, per lo svolgimento di ricerche pluriennali, verificando al contempo quali siano i locali dell'immobile delle Cascine che rientreranno nella disponibilità dell'Ateneo.

Sul punto 6 dell'O.D.G. «**ADEGUAMENTO E MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CENTRO SERVIZI INFORMATICI E INFORMATIVI DELL'ATENEO FIORENTINO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento dei Servizi Informatici e Informativi dell'Università degli studi Firenze;
- considerato che con l'entrata in vigore del nuovo Statuto d'Ateneo e della relativa nuova organizzazione della didattica e della ricerca, si è reso necessario adeguare il regolamento di CSIAF per renderlo compatibile con la disciplina e la struttura organizzativa ivi prevista;
- preso atto del decreto rettorale n. 130 prot. n. 9965 del 6 febbraio 2013 di nomina di un gruppo di lavoro per la revisione del Regolamento del Centro Servizi Informatici e Informativi dell'Ateneo Fiorentino (CSIAF);
- dato atto del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 14 febbraio 2013, in ordine alla proposta di revisione del regolamento in oggetto;
- tenuto conto delle modifiche indicate dal Senato accademico nella delibera assunta in data 10 aprile 2013;
- ritenuto opportuno accogliere le osservazioni avanzate da Sordi nel corso della discussione, relative alla necessità di: 1) chiarire che il mandato del Presidente dello CSIAF in ogni caso cessa con il mandato del Rettore (comma 3, art. 3); 2) precisare che per le attribuzioni delle funzioni dirigenziali si rinvia all'art. 44 dello Statuto (comma 3, art. 4),

DELIBERA

l'approvazione delle modifiche al Regolamento del Centro Servizi Informatici e Informativi dell'Ateneo Fiorentino (CSIAF), nel testo di seguito riportato, integrato con le note di chiarimento del comma 3 dell'art. 3 e del comma 3 dell'art. 4, così come indicato in premessa.

«**REGOLAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ATENEO FIORENTINO**»

Articolo 1 - Finalità del Sistema

1. Il Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino (SIAF) provvede ad assicurare in modo coordinato il corretto funzionamento e lo sviluppo delle attività, infrastrutture e servizi informatici dell'Università ed ha lo scopo di fornire prodotti e servizi integrati, con relativi supporti per il loro uso, che rispondano alle esigenze degli utenti interni ed esterni in termini di utilità, qualità, affidabilità ed economicità.

2. In particolare, SIAF ha il compito di:

- a) garantire il funzionamento, l'adeguamento ed il coordinamento unitario del sistema informatico (infrastrutture e servizi) ed informativo di Ateneo;
- b) organizzare e gestire la rete di fonia e dati dell'Ateneo e garantire la sua connessione con le reti metropolitane, nazionali e internazionali e con i relativi servizi;
- c) organizzare e garantire tutte le procedure informatiche per l'Ateneo, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello gestionale, contrattuale ed evolutivo;
- d) organizzare e gestire il patrimonio informativo di Ateneo;
- e) assistere gli Organi di governo e di controllo dell'Ateneo nell'esercizio delle loro funzioni, fornendo loro gli strumenti e le informazioni necessarie;
- f) fornire servizi e tecnologie per elaborare dati statistici nell'ambito delle diverse attività e settori dell'Ateneo;
- g) sviluppare nuovi servizi, per gli studenti, i docenti ed il personale tecnico-amministrativo;
- h) fornire servizi e tecnologie di supporto della formazione a distanza, promuovendone gli sviluppi e l'innovazione;

- i) fornire servizi e tecnologie di supporto dell'editoria elettronica e multimediale, promuovendone gli sviluppi e l'innovazione;
- j) assicurare assistenza e consulenza in ordine alle attività didattiche e scientifiche dell' Ateneo sui temi inerenti alle proprie finalità;
- k) promuovere e curare la formazione su temi inerenti ai servizi informatici, telematici e multimediali;
- l) promuovere e partecipare a progetti sperimentali, applicativi, nonché di ricerca e di formazione, anche in collaborazione con altre componenti dell'Ateneo o con altri Enti, a livello nazionale o internazionale;
- m) indirizzare e coordinare funzionalmente le attività informatiche decentrate di servizio, anche aggregate;
- n) definire gli standard e le regole per garantire adeguati livelli di sicurezza ed interoperabilità per tutte le Unità dell'Ateneo.

Articolo 2 - L'assetto organizzativo generale

Sono organi dello SIAF:

- a) il Presidente
- b) il Dirigente
- c) la Giunta
- d) il Consiglio Utenti
- e) il Comitato Tecnico Scientifico

Articolo 3 - Il Presidente

1. Il Presidente:

- a) presiede la Giunta, di cui fa parte, e verifica l'esecuzione delle relative delibere;
- b) rappresenta lo SIAF;
- c) svolge le funzioni di raccordo fra gli organi di governo dell'Ateneo e gli organi del Sistema, anche ai fini della definizione degli obiettivi generali fissati dagli Organi di governo stessi;
- d) promuove le attività istituzionali, nel quadro degli obiettivi generali fissati dall'Ateneo;
- e) raccoglie le esigenze dell'utenza non rappresentate dai membri della Giunta;
- f) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurarne il buon andamento;
- g) sottopone all'approvazione della Giunta, tenendo conto dei criteri generali dettati dagli Organi di governo e dalla Giunta medesima, la proposta di budget e la collegata richiesta di risorse finanziarie da destinare agli investimenti secondo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione finanza e contabilità e ne cura la trasmissione al Rettore e al Direttore Generale;
- h) sottopone all'approvazione della Giunta un rendiconto delle spese effettuate sul budget assegnato per l'esercizio precedente corredato da una relazione e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore;
- i) illustra annualmente al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta e informa gli Organi di governo sugli obiettivi e le strategie perseguiti;
- j) adotta atti urgenti ed indifferibili con indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità riferendone alla Giunta per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- k) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi vigenti.

2. Il Presidente può nominare, fra i componenti della Giunta, un vice presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. La firma del vice presidente fa fede dell'assenza od impedimento del Presidente

3. Il Presidente è nominato dal Rettore sentito il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla data di insediamento del Rettore medesimo. Resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta consecutivamente, salvo quanto previsto dal precedente periodo del presente comma.

4. Il Presidente svolge le funzioni dell'eventuale Delegato del Rettore per il Sistema informatico di Ateneo

Articolo 4 - Il Dirigente

1. Il Dirigente dirige e coordina la struttura operativa ed è responsabile della gestione tecnica e amministrativa ai sensi della normativa vigente.

2. In particolare:

- a) dirige il personale tecnico ed amministrativo in servizio presso il Sistema e ne coordina le attività nel quadro degli obiettivi generali fissati dagli Organi di governo dell'Ateneo e della pianificazione strategica definita dalla Giunta;
- b) è responsabile della gestione del Sistema;
- c) dà attuazione alle delibere della Giunta ed agli atti del Presidente;
- d) predisporre il rendiconto delle spese effettuate sul budget assegnato per l'esercizio precedente e la

proposta di budget, nonché la collegata richiesta di risorse finanziarie da destinare agli investimenti, per l'anno seguente;

e) è consegnatario dei beni mobili del Centro.

3. Il Direttore Generale provvede alla sua nomina.

Articolo 5 - La Giunta

1. La Giunta svolge funzioni di pianificazione delle attività dello SIAF ed in particolare:

a) provvede alla pianificazione strategica delle attività nell'ambito degli obiettivi generali di Ateneo definiti dagli Organi di governo;

b) formula agli Organi di governo dell'Ateneo proposte in ordine all'assegnazione di risorse, al coordinamento dei servizi ed alle integrazioni funzionali con le altre strutture presenti nell'Ateneo, alla creazione di nuovi servizi centralizzati;

c) approva, sentito il Consiglio Utenti, la relazione prevista dall'art. 18 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università;

d) approva la proposta di budget e la collegata richiesta di risorse finanziarie da destinare agli investimenti;

e) approva annualmente il bilancio consuntivo nei termini previsti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e Contabilità di Ateneo;

f) delibera in materia di convenzioni e contratti in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;

g) stabilisce annualmente il budget da assegnare ai vari progetti e alle varie attività;

h) approva la relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti predisposta dal Presidente;

i) autorizza lo scarico inventariale;

j) propone agli Organi di governo dell'Ateneo, per l'approvazione, eventuali tariffe da applicare ai servizi resi all'utenza;

k) approva la Carta dei Servizi erogati.

2. La Giunta è composta:

a) dal Presidente, che la presiede;

b) da sei membri nominati dal Rettore, previo parere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, di cui cinque, aventi specifica competenza in materia organizzativa e gestionale, su indicazione del Collegio dei Direttori di Dipartimento di Ateneo, in ragione di uno per ciascuna Area di Ricerca, e un sesto, avente specifiche esperienze nell'utilizzo delle procedure informatiche legate alla didattica, sentiti i Presidenti delle Scuole di Ateneo;

c) da due rappresentanti degli studenti eletti da e tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Scuole di Ateneo.

3. I membri della Giunta restano in carica 3 anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.

4. Il Dirigente partecipa alle riunioni della Giunta con voto consultivo.

5. La Giunta è convocata dal Presidente di sua iniziativa o quando ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.

6. La partecipazione alle riunioni della Giunta non può costituire oggetto di delega.

7. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni della Giunta, senza diritto di voto, personale dell'Ateneo che illustri esigenze dell'utenza non rappresentate dai membri della Giunta.

Articolo 6 - Consiglio Utenti

1. Il Consiglio Utenti, quale organo che rappresenta le esigenze degli utenti, verifica i risultati conseguiti e la qualità dei servizi erogati.

2. Il Consiglio Utenti è composto:

a) dal Presidente, che lo presiede

b) dal Dirigente

c) dal Presidente di ciascuna Scuola di Ateneo o suo delegato

d) dal Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento di Ateneo o suo delegato

e) da tre studenti eletti al loro interno fra i rappresentanti degli studenti negli Organi centrali di Ateneo e nei Consigli delle Scuole di Ateneo.

3. Il Consiglio Utenti deve essere convocato almeno due volte l'anno. Ulteriori convocazioni possono essere effettuate su iniziativa del Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un quinto dei membri, con l'indicazione dei punti da mettere all'ordine del giorno.

Articolo 7 - Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo di assistenza e consulenza tecnico scientifica degli altri

organi dello SIAF. Esprime pareri su argomenti e progetti che gli vengono sottoposti dal Presidente, anche su sollecitazione della Giunta o del Dirigente.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto, oltre che dal Presidente di SIAF, che lo convoca e lo presiede, e dal Dirigente:

a) dal Direttore del CINECA, o da un suo delegato

b) da quattro Dirigenti o Direttori di strutture analoghe di altri Atenei

c) da due rappresentanti eletti da e tra il personale tecnico amministrativo assegnato a SIAF.

3. I membri del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati dal Rettore, sentito il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico.

4. I membri del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.

5. Ai membri del Comitato Tecnico Scientifico può essere corrisposto il solo rimborso spese secondo quanto previsto dalla regolamentazione dell'Ateneo.

Articolo 8 - Autonomia e risorse

1. Allo SIAF è attribuita autonomia gestionale come appositamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

2. Le entrate dello SIAF sono costituite dai trasferimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione oltre che da eventuali entrate proprie.

3. Fatti salvi i prioritari interessi dell'utenza universitaria nell'ambito delle finalità dello SIAF, esso può fornire servizi a Enti pubblici e privati in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari.

Articolo 9 - Norme transitorie

1. In prima applicazione, il mandato del Presidente e quello della Giunta decorreranno dalla data della nomina e avranno termine comunque il 31 ottobre 2015.

Sul punto 7 dell'O.D.G. «**DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI ECONOMETRIA – CIDE – PER IL TRIENNIO 2013/2015**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visti gli artt. 4 e 6 della Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Econometria - CIDE;
- vista la richiesta pervenuta dall'Università di Bologna;
- preso atto che a seguito della legge 240/2010 e della conseguente riorganizzazione di Ateneo che ha portato alla ristrutturazione dei Dipartimenti, la nuova denominazione delle strutture aderenti al CIDE sono:
 - ✓ Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" – (DiSIA)
 - ✓ Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa - (DISEI);
- visto che il Consiglio del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni con delibera del 12 marzo 2013 ha proposto la conferma del prof. Giampiero Maria Gallo quale rappresentante dell'Università degli Studi di Firenze nel Consiglio Direttivo del CIDE;
- tenuto conto che il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa ha manifestato l'interesse ad aderire al Centro suddetto ed ha condiviso la proposta di nomina del prof. Giampiero Gallo, quale rappresentante dell'Ateneo nel Consiglio direttivo del CIDE;
- visto l'art. 62 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- visto l'art. 35 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze,
- preso atto del parere positivo espresso dal Senato Accademico nella seduta del 10 aprile 2013, esprime parere favorevole

alla conferma, quale rappresentante dell'Università degli Studi di Firenze nel Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario di Econometria (CIDE) per il triennio 2013/2015, del prof. Giampiero Maria Gallo.

Sul punto 8 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO GENERALE DI ATENE0**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 5 di seguito riportato: "*Il Regolamento Generale di Ateneo detta le norme di attuazione del presente Statuto relativamente all'organizzazione generale dell'Università e alle modalità di funzionamento degli organi centrali di Ateneo*";
- vista la nota prot. n. 25648 del 6 aprile 2012 di costituzione di un gruppo di studio per la

- predisposizione dello schema di Regolamento Generale di Ateneo;
- preso atto del parere favorevole della Commissione Affari Generali;
- preso atto del parere favorevole del Comitato Tecnico Amministrativo e recepite le modifiche proposte;
- in attesa della delibera del Senato accademico,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo, nel testo di seguito riportato, corredato dal preambolo predisposto per l'emanazione del decreto.

IL RETTORE

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329, ed in particolare l'articolo 5 comma 2;
- vista la legge 168 del 9 maggio 1989, recante Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l'articolo 6 commi 6 e 9;
- visto il parere favorevole, con osservazioni, della Commissione Affari generali e normativi espresso nella seduta dell' 11 aprile 2013;
- visto il parere favorevole, con osservazioni, del Comitato tecnico amministrativo espresso nella seduta dell' 11 aprile 2013;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione assunta nella seduta del 19 aprile 2013;
- preso atto della delibera del Senato accademico assunta nella seduta del

DECRETA

è emanato il seguente:

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

TITOLO I

FINALITÀ

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento detta le norme di attuazione dello Statuto di Ateneo relativamente all'organizzazione generale dell'Università. In particolare stabilisce le modalità di elezione e nomina degli organi centrali dell'Ateneo di cui al Titolo II dello statuto e delle rappresentanze in essi eventualmente presenti; detta, per tali organi, le norme di organizzazione e le relative procedure di funzionamento.

TITOLO II

ELEZIONE E NOMINA DEGLI ORGANI CENTRALI DELL'ATENEO

CAPO I

ELEZIONI DEL RETTORE

Art. 2 - Indizione delle elezioni

1. Il Decano dei professori ordinari dell'Università indice le elezioni del Rettore almeno tre mesi prima della data prevista per la prima votazione, che deve avvenire in una data compresa tra il 1° e il 30 giugno antecedente la scadenza del mandato.

2. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il Decano dei professori ordinari dell'Ateneo indice le elezioni in una data compresa tra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivo alla cessazione.

3. Il decreto di indizione è affisso all'albo e pubblicato nel sito web dell'Ateneo, al fine di garantirne un'adeguata pubblicità e di renderlo accessibile anche a soggetti esterni all'Università.

4. Nel provvedimento di indizione il Decano deve indicare:

a) il calendario delle votazioni, che dovranno svolgersi in un arco temporale non superiore a trenta giorni;

b) il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali;

c) la scadenza per la presentazione delle candidature;

d) le modalità (elettronica o cartacea) di voto.

5. Il Decano provvede altresì:

a) alla costituzione della Commissione elettorale centrale;

b) alla costituzione delle Commissioni di seggio;

c) alla proclamazione.

6. In caso di assenza o di impedimento del Decano, l'elezione è indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità. Questi provvede anche alla proclamazione.

Art. 3 - Commissione elettorale centrale

1. La Commissione elettorale centrale è composta dai seguenti membri:

a) un professore ordinario dell'Ateneo, con funzioni di presidente, scelto dal Senato accademico;

b) due componenti effettivi e un supplente individuati dal Senato Accademico tra i professori e/o ricercatori dell'Ateneo;

c) un componente effettivo e un supplente, anche con funzioni di segretario, individuato dal Senato Accademico fra il personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo.

3. Alla Commissione elettorale centrale compete:

a) sorvegliare che la campagna elettorale si svolga in conformità a quanto previsto al successivo art. 8, adottando se del caso – anche in via d'urgenza e senza formalità di procedure – i provvedimenti idonei a inibire o far cessare gli effetti delle condotte in contrasto con la predetta norma;

b) verificare i risultati pervenuti dalle Commissioni di seggio, dando comunicazione del relativo esito al Decano, ai fini della proclamazione dell'eletto;

c) decidere, in via definitiva, i ricorsi proposti contro i risultati proclamati dal Decano ed ogni altro ricorso relativo al procedimento elettorale.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 3, i ricorsi devono essere presentati, a pena di decadenza, all'Ufficio Affari Generali dell'Università entro tre giorni dalla conclusione della fase del procedimento elettorale cui si riferiscono e sono decisi, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico amministrativo, entro i successivi sette giorni sentito il primo firmatario del ricorso al quale dev'esserne, altresì, comunicato l'esito.

Art. 4 - Commissione di seggio

1. Per ciascun seggio costituito con il decreto di indizione, il Decano provvede a formare una Commissione di seggio, composta da almeno:

a) un Presidente scelto tra i professori ordinari che non si sono candidati alla carica di Rettore;

b) un professore associato, che assume anche le funzioni di Vice-Presidente della Commissione;

c) un ricercatore;

d) un appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo o dei collaboratori ed esperti linguistici, anche con funzioni di segretario.

2. In caso di giustificata e comprovata impossibilità ad assolvere l'incarico, i componenti della Commissione di seggio debbono darne immediata notizia al Decano, che provvederà alla loro sostituzione.

4. La presenza di almeno due componenti è condizione di validità delle operazioni del seggio elettorale.

Art. 5 - Elettorato passivo

1. Possono candidarsi alla carica di Rettore, secondo le modalità di cui al successivo art. 7, i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le Università italiane che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, fatte salve le incompatibilità previste dalla legge. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università di Firenze.

2. Possono presentare la loro candidatura anche coloro che si trovino in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente alla candidatura si impegnino per iscritto ad optare per il tempo pieno, se eletti.

Art. 6 - Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo;

b) ai ricercatori a tempo indeterminato;

c) ai ricercatori a tempo determinato;

d) ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli dei Dipartimenti e delle Scuole;

e) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti linguistici, nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione. Il loro voto è raccolto separatamente rispetto a quello del personale di cui alla successiva lettera f) e computato per intero;

f) al personale tecnico-amministrativo, dirigente, i lettori e i collaboratori esperti linguistici i cui voti saranno computati nella misura del 20% di quelli espressi per ciascun candidato, arrotondati per eccesso. È escluso dal computo il personale di cui alla lettera e).

Art. 7 – Presentazione delle candidature

1. I professori ordinari che intendono concorrere alla carica di Rettore devono presentare al Decano la propria candidatura in forma scritta e corredata dalle linee programmatiche che il candidato intende perseguire nel governo dell'Università. Le candidature, a pena di inammissibilità, devono essere sottoscritte da almeno 80 membri del corpo elettorale. Per agevolare il controllo dell'autenticità delle firme, ad ogni candidatura sono allegati, in fotocopia, i documenti di riconoscimento dei sottoscrittori.

Ogni membro del corpo elettorale non può sottoscrivere più di una candidatura.

2. Le candidature corredate dalle linee programmatiche, devono essere presentate, a pena di inammissibilità, tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore alla data fissata per lo svolgimento della prima votazione presso l'Ufficio Affari Generali d'Ateneo nel rispetto degli orari che saranno indicati nel decreto di indizione.

3. L'Ufficio Affari Generali verifica la sussistenza delle condizioni previste dai commi precedenti, proponendo eventuali esclusioni alla Commissione elettorale, che decide tempestivamente. Entro due giorni dalla comunicazione i candidati esclusi possono presentare reclamo scritto alla Commissione elettorale. La Commissione elettorale decide entro tre giorni successivi alla presentazione del reclamo, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico amministrativo, che deve pronunciarsi entro due giorni dalla richiesta di parere. La Commissione elettorale dà immediata comunicazione della decisione agli interessati.

4. Esaurite le verifiche di cui al comma 3, il Decano provvederà a rendere note le candidature al personale docente, tecnico-amministrativo, ai collaboratori ed esperti linguistici, agli studenti facenti parte del corpo elettorale e agli organi di informazione locali, assieme alla dichiarazione di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) del Codice Etico.

Art. 8 - Norme generali relative alla campagna elettorale

1. Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà e rispetto nei confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la loro dignità o compromettere l'immagine e il prestigio dell'Università.

2. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.

3. L'Amministrazione assicura ai candidati pari condizioni di accesso ai mezzi di pubblicità.

4. Ogni forma di propaganda deve cessare il giorno antecedente l'inizio delle votazioni.

Art. 9 - Votazioni

1. Le date di svolgimento delle votazioni sono fissate con decreto del Decano ai sensi del precedente art. 2. Tra una votazione e l'altra devono decorrere almeno cinque giorni.

2. Il Rettore nelle prime due votazioni è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Per la validità delle prime due votazioni è prescritta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, determinata calcolando il numero degli appartenenti alla categoria di cui all'art.6 lett. f) nella misura del 20%. Il voto del personale di cui all'art.6 lett. e) è computato per intero. In caso di mancato raggiungimento del quorum di partecipazione il Decano indice senza indugio nuove elezioni.

3. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo si procederà con il sistema del ballottaggio fra i primi due candidati che nell'ultima votazione valida abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario il Decano procederà senza indugio ad indire nuove elezioni.

4. Nell'elezione di ballottaggio è eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di nomina in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.

5. Qualora alla terza votazione si presenti un solo candidato e non si possa perciò applicare il sistema del ballottaggio, i requisiti di maggioranza per la validità della votazione e per l'elezione del Rettore saranno gli stessi delle prime due votazioni. In mancanza di elezione dopo la terza votazione il Decano procederà senza indugio ad indire nuove elezioni.

6. L'esito della votazione è proclamato dal Decano.

Art. 10 - Elenchi dell'elettorato

1. Gli elenchi nominativi dell'elettorato attivo e dei professori ordinari dell'Ateneo candidabili alla carica di Rettore vengono pubblicati nel sito web di Ateneo successivamente al provvedimento di indizione delle elezioni, a cura dell'Amministrazione.

2. Fino al giorno antecedente il primo turno di votazioni, gli elenchi dell'elettorato attivo possono essere modificati o integrati d'ufficio o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata al Direttore Generale, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto, sentito il competente Ufficio dell'Amministrazione e ne dà immediata comunicazione agli elettori interessati.

3. Gli elenchi dell'elettorato passivo possono essere modificati o integrati d'ufficio o su istanza dei soggetti interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta, formulata per iscritto e indirizzata al Direttore Generale, deve pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione centrale entro il terzo giorno lavorativo antecedente la scadenza per la presentazione delle candidature. Il Direttore Generale, sentito il competente Ufficio dell'Amministrazione, decide l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, entro il

giorno lavorativo successivo alla presentazione della richiesta e ne dà immediata comunicazione ai soggetti interessati.

Art. 11 - Computo dei voti del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici

1. I voti espressi dal personale tecnico e amministrativo e dai collaboratori ed esperti linguistici vengono ponderati moltiplicando il numero di voti espressi per 0,20. Sono esclusi dal computo i voti espressi dal personale di cui all'art.6 lettera e).

2. I voti così ottenuti da ciascun candidato verranno sommati a quelli espressi dal personale Docente, dai Rappresentanti degli Studenti e dal personale di cui all'art.6 lettera e), arrotondando il risultato per eccesso quando la parte decimale è uguale o superiore alla metà.

Art. 12 - Operazioni preliminari

1. Il giorno lavorativo precedente la prima votazione sono costituiti i seggi con l'insediamento del Presidente di Commissione e degli altri componenti. Si procede quindi alle operazioni preparatorie, che comprendono il controllo dei locali, delle cabine, dei terminali elettronici o delle urne, del registro degli elettori e delle buste contenenti i codici identificativi.

2. Nel caso di votazione con modalità cartacea l'Ufficio Elettorale predispone un sufficiente numero di schede, di diverso colore per le diverse tipologie di elettorato attivo, che devono recare il timbro dell'Università e la firma di un componente il seggio elettorale da apporsi prima dell'inizio delle votazioni.

3. Al termine di dette operazioni il Presidente provvede alla chiusura dei locali ove è ubicato il seggio affidandone la sorveglianza e le chiavi di accesso al personale responsabile della custodia.

4. Nel giorno e all'ora fissata dal decreto di indizione delle elezioni per l'inizio delle operazioni di voto, il Presidente dà inizio alle operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni.

Art. 13 - Operazioni di voto

1. Il voto degli elettori è espresso in via ordinaria con modalità telematica, garantendo la segretezza, la certezza e l'unicità dell'espressione di voto, nonché le ponderazioni previste dall'art. 11 del presente regolamento.

2. Sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura delle votazioni si trovino nei locali del seggio.

3. Le operazioni di voto si svolgono mediante:

a) accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli aventi diritto, e conseguente identificazione mediante un valido documento di identificazione o mediante conoscenza personale per attestazione di uno dei componenti del seggio;

b) firma dell'elettore sull'apposito registro;

c) consegna all'elettore della busta contenente i codici identificativi (login e password) o, in caso di votazioni cartacee, della scheda elettorale caratterizzante la tipologia di elettorato e della matita copiativa in dotazione al seggio;

d) entrata dell'elettore nell'apposita cabina, ed espressione del voto mediante l'esclusivo utilizzo degli strumenti messi a disposizione da parte della Commissione di seggio;

e) in caso di votazioni con modalità cartacea, successiva chiusura della scheda, riconsegna della stessa ad uno dei componenti della Commissione di seggio, che la introdurrà in presenza dell'elettore nell'apposita urna sigillata.

4. Le votazioni avvengono garantendo la segretezza del voto con le modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia elettorale.

5. Ogni avente diritto deve indicare il nominativo di un solo candidato.

6. Le contestazioni insorte sulle operazioni elettorali sono decise dal Presidente della Commissione di seggio, che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o contestazioni degli interessati.

7. Nel caso di impedimento fisico anche temporaneo, gli elettori possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o altro elettore del medesimo seggio, dagli stessi liberamente scelto. Il Presidente del seggio ne prende nota sul verbale. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, i cui dati identificativi devono essere riportati nel verbale.

Art. 14 - Vigilanza del seggio elettorale

1. Per la vigilanza del seggio e del relativo materiale, sia durante lo svolgimento della votazione, sia durante lo scrutinio, sia durante le eventuali sospensioni diurne, il Presidente della Commissione di seggio si avvale del personale ausiliario messo a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 15 - Operazioni di scrutinio nelle votazioni con modalità telematica

1. terminate le operazioni di voto si procede immediatamente allo scrutinio che si svolge in seduta pubblica.

2. Per ciascuna votazione la Commissione di seggio:

a) accerta il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto come risulta dai registri firmati dagli elettori;

b) accerta il numero dei codici identificativi consegnati agli elettori e quelli non utilizzati;

c) acquisisce, tramite la procedura telematica, il report dei risultati elettorali del singolo seggio.

3. La Commissione di seggio redige quindi apposito verbale, in duplice copia sottoscritta da tutti i componenti del seggio.

4. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato ed i voti validamente espressi.

5. La Commissione di seggio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori sui quali sono state apposte le firme dei votanti, inserisce inoltre in distinti plichi le ricevute dei codici identificativi consegnati agli elettori e le buste dei codici identificativi non consegnati. Il verbale e i plichi sigillati e firmati esternamente dai componenti la Commissione sono immediatamente recapitati alla Commissione elettorale centrale.

6. Spetta alla Commissione elettorale centrale decidere, in via definitiva, sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati.

Art. 16 - Operazioni di scrutinio nelle votazioni con modalità cartacea

1. terminate le operazioni di voto si procede immediatamente allo scrutinio che si svolge in seduta pubblica.

2. Per ciascuna votazione la Commissione di seggio:

a) accerta il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto come risulta dai registri firmati dagli elettori;

b) accerta il numero delle schede pervenute al seggio, il numero delle schede vidimate, il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate.

3. Le operazioni di scrutinio vengono portate a compimento senza soluzione di continuità.

4. Ai fini del computo dei voti del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici, i voti conseguiti da ciascun candidato sono ponderati secondo quanto stabilito al precedente art. 11. Le schede bianche e le schede nulle sono conteggiate con il medesimo criterio.

5. La Commissione di seggio redige quindi apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti del seggio.

7. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti nulli e gli eventuali voti non espressi.

8. La Commissione di scrutinio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori sui quali sono state apposte le firme dei votanti, inserisce inoltre in distinti plichi le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate. Il verbale e i plichi sigillati e firmati esternamente dai componenti la Commissione sono immediatamente recapitati alla Commissione elettorale centrale.

9. Spetta alla Commissione elettorale centrale decidere sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati.

Art. 17 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione dell'eletto

1. La Commissione elettorale verifica i risultati pervenuti e accerta se i quorum prescritti sono stati raggiunti.

2. Qualora i quorum non siano stati raggiunti, la Commissione elettorale ne dà immediata comunicazione al Decano, affinché ne venga data tempestiva informazione tramite il sito web di Ateneo, ai fini del prosieguo delle operazioni di voto, ai sensi dell'art. 9, nelle date previste nel provvedimento di indizione.

3. Qualora il quorum deliberativo sia stato raggiunto, la Commissione elettorale procede immediatamente a comunicare al Decano l'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione dell'eletto.

4. La Commissione elettorale redige processo verbale dell'attività compiuta che trasmette tempestivamente all'Amministrazione unitamente ai verbali delle Commissioni di seggio e alle schede elettorali. Tale documentazione deve essere conservata per l'intera durata del mandato dell'eletto.

Art. 18 – Scelta delle modalità di voto

1. Con il Decreto di indizione il Decano definisce, su proposta del Direttore Generale, le modalità di voto (telematica o cartacea) e in caso di utilizzo della modalità cartacea il modello della scheda di votazione.

2. Qualora la modalità di votazione prescelta sia quella cartacea, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto il Direttore Generale definisce le istruzioni da diramare alle Commissioni di

seggio in ordine alla valutazione degli eventuali voti anomali espressi nelle schede elettorali, adottando a tal fine criteri analoghi a quelli seguiti per le elezioni comunali.

CAPO II - MOZIONE DI SFIDUCIA DEL RETTORE

Art. 19 - Proposta della mozione

1. Il Senato Accademico può proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.
2. Il Senato Accademico delibera a seguito di presentazione di mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei propri componenti. In tal caso la mozione di sfiducia viene posta in discussione non prima di 7 giorni e non dopo 15 giorni dalla sua presentazione.
3. La mozione è votata per appello nominale.
4. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di ordini del giorno.

Art. 20 - Indizione delle votazioni

1. Entro trenta giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia da parte del Senato Accademico, il Decano indice le votazioni e ne fissa lo svolgimento non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla indizione.
2. Il decreto di indizione è affisso all'albo e pubblicato nel sito web dell'Ateneo, al fine di garantirne un'adeguata pubblicità. Il decreto riporta per intero il testo della mozione di sfiducia.
3. Nel provvedimento di indizione il Decano deve indicare:
 - a) il calendario della votazione, che deve svolgersi in un solo giorno;
 - b) il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali
 - c) le modalità (cartacee o elettroniche) di voto.
4. Il Decano provvede altresì alla costituzione:
 - e) della Commissione elettorale centrale;
 - f) delle Commissioni di seggio.

Art. 21 - Quesito sottoposto a votazione

Il testo del quesito da sottoporre al corpo elettorale viene deliberato dal Senato Accademico contestualmente all'approvazione della mozione di sfiducia.

Art. 22 - Norma di rinvio

1. Si applicano al presente Capo II, in quanto compatibili, le norme stabilite negli artt. 3 (Commissione elettorale centrale), 4 (Commissione di seggio), 6 (Elettorato attivo), 8 (Norme generali relative alla campagna elettorale), 10 (Elenchi dell'elettorato) commi 1 e 2, 11 (Computo dei voti del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici), 12 (Convocazione degli elettori), 13 (Operazioni preliminari), 14 (Operazioni di voto), 15 (Vigilanza del seggio elettorale), 16 (Operazioni di scrutinio nelle votazioni con modalità telematica) e 17 (Operazione di scrutinio nelle votazioni con modalità cartacea) del Capo I.

Art. 23 - Risultati della votazione

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore è approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. La Commissione elettorale verifica i risultati pervenuti dalle Commissioni di seggio, accerta se il quorum prescritto è stato raggiunto e ne dà comunicazione al Decano, ai fini della proclamazione dei risultati.
2. I risultati delle votazioni sono resi pubblici dal Decano con proprio decreto, nelle stesse forme previste per l'indizione.
3. La Commissione elettorale redige processo verbale dell'attività compiuta che trasmette all'Amministrazione unitamente ai verbali delle Commissioni di seggio e alle schede elettorali. Di tutto questo materiale documentale deve essere garantita la conservazione a termini di legge.

Art. 24 - Ricorsi

1. Entro i cinque giorni successivi alla proclamazione dei risultati delle votazioni può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale, la quale decide, in via definitiva, entro dieci giorni dalla ricezione.
2. La decisione è pubblicata all'albo e sul sito web dell'Università.

Art. 25 - Proclamazione dei risultati ed eventuale cessazione dalla carica

1. Il provvedimento di proclamazione dei risultati delle votazioni viene prontamente trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a cura dell'Amministrazione. Si provvede ad analogo comunicazione per i ricorsi eventualmente presentati e le decisioni assunte dalla Commissione ai sensi dell'art.24.
2. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, questi cessa dalla carica il giorno stesso della proclamazione dei risultati. Il Pro rettore Vicario ne assume le

funzioni, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo Rettore, eletto secondo la procedura di cui all'art. 2 e seguenti del presente Regolamento.

CAPO III - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL SENATO ACCADEMICO

Sezione I – Norme Generali

Art. 26 - Indizione delle elezioni

1. Con decreto del Rettore sono indette almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni e almeno quaranta prima della scadenza del Senato Accademico, le elezioni di:

- a) Dieci Direttori di Dipartimento, due per ognuna delle cinque aree scientifico-disciplinari di Ateneo di cui al comma 5 dell'art. 13 dello Statuto;
- b) dieci professori o ricercatori di ruolo a tempo pieno, due per ognuna delle cinque aree scientifico-disciplinari di Ateneo di cui al comma 5 dell'art. 13 dello Statuto;
- c) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici.

2. L'elezione dei cinque rappresentanti degli studenti è disciplinata da apposito regolamento, ai sensi dell'art.18 dello Statuto.

3. Il decreto di indizione è affisso all'albo e pubblicato nel sito web dell'Ateneo, al fine di garantirne un'adeguata pubblicità.

4. Il decreto d'indizione deve indicare:

- a) il calendario delle votazioni, che devono svolgersi in uno o, in alternativa, in due giorni consecutivi;
- b) il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali.

5. Il Rettore provvede altresì alla costituzione:

- a) della Commissione elettorale centrale;
- b) delle Commissioni di seggio.

Art. 27 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto al voto e sono eleggibili per l'elezione dei due membri di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) di ciascuna area scientifico-disciplinare, i Direttori dei Dipartimenti della stessa area.

2. Hanno diritto al voto per l'elezione dei due membri di ciascuna area scientifico-disciplinare, di cui all'art. 26 comma 1 lett. b), i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, afferenti ai Dipartimenti appartenenti alla stessa area. Sono eleggibili solo i professori ed i ricercatori a tempo indeterminato. Nel caso di contestuale votazione per il membro aggiuntivo previsto dall'art. 36, l'elettorato attivo spetta ai soli ricercatori a tempo indeterminato.

3. Hanno diritto al voto per l'elezione dei tre membri di cui all'art. 26 comma 1 lett. c), il personale tecnico-amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici dell'intero Ateneo. E' eleggibile solo il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

4. Ai sensi dell'art. 2 comma 10 della L. 240/2010, per l'applicazione dell'art. 13 comma 9 dello Statuto, disciplinante i limiti del mandato per i membri del Senato accademico, sono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo all'8 maggio 2012, data di entrata in vigore dello Statuto.

5. Dall'elettorato passivo è escluso il personale che non assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.

6. I Professori ed i Ricercatori in regime di tempo definito possono candidarsi ed essere eletti, ove, assieme alla propria candidatura, presentino l'impegno scritto ad optare, in caso di elezione, per il regime di tempo pieno e a permanervi, a pena di decadenza dalla carica, per tutto il mandato.

Art. 28 - Elenchi dell'elettorato

1. Gli elenchi nominativi contenenti l'elettorato attivo e passivo vengono pubblicati nel sito web di Ateneo successivamente al provvedimento di indizione delle elezioni, a cura dell'Amministrazione.

2. Fino al giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto, gli elenchi dell'elettorato attivo possono essere modificati o integrati d'ufficio o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata al Direttore Generale, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto, sentito il competente Ufficio dell'Amministrazione, e ne dà immediata comunicazione agli elettori interessati.

3. Gli elenchi dell'elettorato passivo possono essere modificati o integrati d'ufficio o su istanza dei soggetti interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta, formulata per iscritto e indirizzata al Direttore Generale, deve pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione centrale entro il terzo giorno lavorativo precedente la scadenza per la presentazione delle candidature. Il Direttore Generale, sentito il competente Ufficio dell'Amministrazione, decide l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della richiesta e ne dà immediata comunicazione ai soggetti interessati.

Sezione II - Modalità di elezione dei membri di cui all'art. 26, comma 1, lett. a)

Art. 29 - Modalità di elezione

1. Per l'elezione dei due Direttori di Dipartimento per ognuna delle cinque aree scientifico-disciplinari di Ateneo, di cui al comma 5 dell'art. 13 dello Statuto, non sono previste candidature.
2. Per l'elezione di tali membri il Rettore convoca il Collegio dei Direttori di Dipartimento di ciascuna delle aree, di cui all'art. 13 comma 5 dello Statuto, presieduto dal Decano dei Direttori, che procede all'elezione, a scrutinio segreto, dei due Direttori. Ciascun elettore esprime un solo voto. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di nomina in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.
3. Il Decano di ogni Collegio trasmette al Rettore gli esiti della votazione e il verbale.
4. Entro cinque giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale di cui al precedente art. 3, la quale decide, in via definitiva, entro dieci giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario del ricorso.
5. La decisione è pubblicata all'albo e nel sito web dell'Università e di essa viene altresì data notizia agli interessati e al primo firmatario del ricorso.

Sezione III - elezione dei membri di cui all'art. 26, comma 1, lett. b) e c)

Art.30 - Presentazione delle candidature

1. Coloro che intendono candidarsi devono presentare al Rettore la propria candidatura in forma scritta, corredata dalla dichiarazione di cui all'art.4 comma 2 lett. b) del Codice Etico. Le candidature, a pena di inammissibilità, devono essere sottoscritte da almeno 10 membri del corpo elettorale. Per agevolare il controllo dell'autenticità delle firme, ad ogni candidatura sono allegati, in fotocopia, i documenti di riconoscimento dei sottoscrittori.
2. Le candidature devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il quindicesimo giorno anteriore alla data fissata per lo svolgimento delle votazioni presso l'Ufficio Affari Generali d'Ateneo, nel rispetto degli orari che saranno indicati nel decreto di indizione.
3. L'Ufficio Affari Generali verifica la sussistenza delle condizioni previste dai commi precedenti, proponendo eventuali esclusioni alla Commissione elettorale, che decide tempestivamente. Entro due giorni dalla comunicazione i candidati esclusi possono presentare reclamo scritto alla Commissione elettorale. La Commissione elettorale decide entro tre giorni successivi alla presentazione del reclamo, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico amministrativo, che deve pronunciarsi entro due giorni dalla richiesta di parere. La Commissione elettorale dà immediata comunicazione della decisione agli interessati e al Direttore Generale che provvede alla pubblicazione definitiva delle candidature.
4. Le candidature conformi ai requisiti prescritti sono pubblicate nel sito web di Ateneo.

Art. 31 - Norma di rinvio

1. Si applicano al presente Capo III, in quanto compatibili, le norme stabilite negli artt. 3 (Commissione elettorale centrale), 4 (Commissione di seggio), 7 (Candidature), 8 (Norme generali relative alla campagna elettorale), 12 (Operazioni preliminari), 13 (Operazioni di voto), 14 (Vigilanza del seggio elettorale), 16 (Operazioni di scrutinio nelle votazioni con modalità telematica), 17 (Operazione di scrutinio nelle votazioni con modalità cartacea) e art. 19 (Scelta delle modalità di voto).
2. Le funzioni assolve nel Capo I dal Decano dei professori ordinari, sono assolve dal Rettore ai fini di quanto previsto nel presente Capo III.

Art. 32 - Esito delle elezioni

1. Per la validità della votazione è prescritta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.
2. Sono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di nomina in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.

Art. 33 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti

1. La Commissione elettorale verifica la validità della votazione e i risultati pervenuti.
2. La Commissione elettorale procede immediatamente a comunicare al Rettore l'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione degli eletti.

Art. 34 - Ricorsi

1. Avverso la proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale centrale, ai sensi dell'art. 3 comma 4.

Art. 35 - Elezioni suppletive

1. Nel caso di rinuncia, dimissioni o decadenza di uno degli eletti, si procede ad elezioni suppletive entro il sessantesimo giorno dalla vacanza, seguendo la procedura descritta nel presente capo.
2. Nel semestre precedente alla scadenza del mandato, non si procede alle elezioni suppletive e il seggio resta vacante.

Art. 36 - Elezione del rappresentante dei Ricercatori a tempo determinato

1. I ricercatori a tempo determinato hanno diritto di eleggere un loro rappresentante, allorché essi abbiano raggiunto, nell'organico complessivo di Ateneo, le centocinquanta unità. La durata del mandato è di un anno accademico.
2. Ogni anno il Rettore accerta se si è verificato il superamento della soglia e in caso positivo, con il decreto di cui al precedente art. 26, ovvero con apposito decreto, indice le elezioni anche per il rappresentante dei ricercatori a tempo determinato.
3. Hanno l'elettorato passivo tutti i ricercatori a tempo determinato di cui al precedente comma 1, i quali, ai sensi del contratto di lavoro, possano garantire una permanenza in servizio pari, almeno, al mandato da espletare.
4. L'elettorato attivo spetta a tutti i ricercatori a tempo determinato, in servizio alla data in cui sono fissate le votazioni.
5. Si applicano all'elezione del rappresentante dei ricercatori a tempo determinato le norme del presente capo.

Art. 37 - Nuova procedura elettorale

1. Qualora non sia raggiunto il *quorum* di partecipazione di cui all'art. 32, comma 1, il Rettore provvede ad una nuova indizione delle elezioni entro venti giorni dalla data di svolgimento delle precedenti.
2. In deroga a quanto previsto dal presente regolamento, il decreto di indizione può prevedere una riduzione fino alla metà dei termini per l'indizione della procedura elettorale e per la presentazione delle candidature.

CAPO IV – NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 38 - Procedura di nomina dei componenti esterni del Consiglio di Amministrazione

1. Le candidature dei tre membri esterni di cui all'Art. 14 comma 2 dello Statuto vengono raccolte a seguito di avviso da pubblicare all'albo e nel sito web dell'Ateneo e su almeno un quotidiano a diffusione locale entro il 1° ottobre dell'anno di scadenza del mandato dei consiglieri di amministrazione in carica.
3. Coloro che intendono candidarsi alla carica di Consigliere ai sensi del precedente comma, non devono appartenere ai ruoli dell'Ateneo, almeno a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione, né possono essere studenti dell'Università degli Studi di Firenze. Si applica anche ai componenti esterni quanto previsto dal successivo art. 39 comma 5. Essi devono presentare la propria candidatura, corredata dal *curriculum vitae* e dalla dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) del Codice Etico, entro il termine fissato nell'avviso di cui al comma 1.
4. Le candidature di cui al precedente comma 3 sono vagliate per la loro rispondenza ai requisiti previsti dal successivo comma 6, da un'apposita Commissione di selezione di tre membri.
5. I componenti della Commissione di selezione sono scelti dal Rettore fra personalità di alto profilo e con spiccata indipendenza di giudizio. La Commissione è nominata dal Rettore con proprio decreto. Il Presidente non può appartenere ai ruoli dell'Ateneo.
6. La Commissione di selezione, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne, provvede, entro trenta giorni dalla sua nomina ad individuare, fra le candidature presentate, quelle che dimostrino una comprovata competenza in campo gestionale ovvero un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale.
7. Il Presidente della Commissione, entro il termine di cui al precedente comma, comunica al Rettore le candidature selezionate allegando una relazione scritta che evidenzia i motivi della scelta.
8. Il Rettore convoca il Senato Accademico affinché, a maggioranza assoluta, provveda a nominare i tre membri fra le candidature selezionate dalla Commissione. La scelta di tali componenti da parte del Senato Accademico deve comunque effettuarsi entro il 15 dicembre dell'anno precedente la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.
9. L'elezione avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) a ciascun membro del Senato Accademico è consegnata una scheda contenente i nomi dei candidati selezionati dall'apposita Commissione;
 - b) i membri del Senato possono indicare al massimo tre preferenze;
 - c) risulteranno eletti coloro che, superata la condizione del raggiungimento della maggioranza assoluta, avranno ottenuto il maggior numero di voti;
 - d) a parità di numero di voti risulta eletto il più anziano di età;
 - e) qualora gli eletti risultassero inferiori a tre, la procedura è reiterata per un massimo di due volte e comunque in successive sedute del Senato;
 - f) le votazioni successive riguardano solo il numero di posti rimasti vacanti e, in questo caso, il

numero massimo di preferenze da esprimere è pari al numero di membri rimasti da eleggere.

10. Ove dopo tre votazioni nessuno o solo alcuni dei candidati abbiano ricevuto il gradimento della maggioranza assoluta dei membri del Senato Accademico, si procede a rinnovare la procedura in relazione ai seggi rimasti vacanti

Art. 39 - Indizione delle elezioni e candidature dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione

1. Le elezioni dei cinque membri interni di cui all'Art. 14 comma 2 dello Statuto sono indette dal Rettore con proprio decreto che deve contenere, oltre a quanto stabilito dall'art. 26, comma 4 del presente regolamento, il termine entro il quale, a pena di inammissibilità, presentare le candidature, la data e le modalità dell'elezione.

2. L'elezione dei due rappresentanti degli studenti è disciplinata da apposito regolamento, ai sensi dell'art.18 dello Statuto.

3. Entro il termine indicato nel decreto di cui al precedente comma 1 coloro che appartengano ai ruoli dell'Ateneo con rapporto di servizio a tempo pieno, possono presentare al Rettore, tramite l'Ufficio Affari Generali d'Ateneo, la propria candidatura correlata dal proprio *curriculum vitae* che evidenzia una comprovata competenza in campo gestionale ovvero un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale e dalla dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) del Codice Etico. Il *curriculum* e la dichiarazione sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

4. Dall'elettorato passivo è in ogni caso escluso il personale che non assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.

Ai sensi dell'art. 2 comma 10 della L. 240/2010, per l'applicazione dell'art. 14 comma 10 dello Statuto, disciplinante i limiti del mandato per i membri del Consiglio di Amministrazione, sono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo all'8 maggio 2012, data di entrata in vigore dello Statuto.

5. I Professori ed i Ricercatori in regime di tempo definito possono candidarsi ove, assieme alla propria candidatura, presentino l'impegno scritto ad optare, in caso di elezione, per il regime di tempo pieno e a permanervi, a pena di decadenza dalla carica, per tutto il mandato.

6. Il Rettore convoca il Senato Accademico affinché vagli le candidature pervenute per verificare la loro stretta rispondenza ai requisiti previsti dal precedente comma 3, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

7. Il Senato Accademico esamina separatamente ogni candidatura pervenuta entro il termine fissato dal decreto di cui al precedente comma 1, verificandone i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 14 comma 6 dello Statuto. La votazione sull'ammissibilità di ciascuna candidatura avviene a scrutinio segreto.

Art. 40 - Procedura di elezione dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione

1. Le candidature ritenute ammissibili dal Senato Accademico, sono poste al voto del corpo elettorale indicato, per l'elezione del Rettore, dall'art.11 comma 5 lett. a), b), c), e), f) dello Statuto. Con riferimento all'elettorato attivo trova applicazione l'art. 28 del presente regolamento.

2. Le candidature sono pubblicate sull'albo e nel sito web dell'Ateneo, al fine di garantirne un'adeguata pubblicità.

3. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

4. Le elezioni si tengono entro il 15 dicembre. Sono valide se vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto determinata calcolando il numero degli appartenenti alla categoria del personale tecnico-amministrativo, dei collaboratori ed esperti linguistici e dei dirigenti nella misura del 20%. Il voto dei rappresentanti di detto personale in Senato Accademico ed in Consiglio di Amministrazione è computato per intero.

5. Per la procedura elettorale si applicano l'art. 26, comma 5, e, in quanto compatibili, le norme per l'elezione dei membri del Senato Accademico, contenute nel Titolo II, Capo III, del presente Regolamento.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Rettore con proprio decreto ed entrano in carica dal 1° gennaio.

7. Qualora non sia raggiunto il *quorum* di partecipazione di cui al precedente comma 4, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 37.

8. Nel caso di nuova indizione delle elezioni dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione rimangono ferme le candidature già dichiarate ammissibili dal Senato Accademico, ai sensi dell'art. 39, commi 7 e 8.

CAPO V - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DEI MEMBRI DEL SENATO

ACCADEMICO E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.41 - Diritto di iniziativa su atti deliberativi

1. I membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione, concernenti le materie comprese nella competenza dell'Organo.
2. La proposta di deliberazione formulata per iscritto è inviata al Rettore, in qualità di presidente dell'Organo, il quale, accertatane l'ammissibilità, la trasmette alla Segreteria degli Organi collegiali per l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile.
3. La proposta di deliberazione deve essere accompagnata, ove necessario, dai pareri espressi dagli uffici interessati i quali dovranno esprimersi entro dieci giorni dalla richiesta.

Art.42 - Ammissibilità delle interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Rettore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato.
2. A norma dell'art. 14 ter dello Statuto di Ateneo ogni membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ha diritto di presentare interrogazioni.
3. Non sono ammissibili interrogazioni che esulano dagli ambiti di competenza del Collegio secondo quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo. Non sono in ogni caso ammissibili interrogazioni che per il loro contenuto possono ledere la tutela della sfera personale, l'onorabilità dei singoli e il prestigio delle istituzioni.
4. Gli interroganti devono specificare se richiedono risposta scritta o orale. In mancanza di tale indicazione si presume che sia richiesta la risposta scritta.

Art. 43 - Svolgimento delle interrogazioni

1. Il Rettore risponde alle interrogazioni in forma orale alla prima seduta utile.
2. Ove l'interrogante abbia richiesto risposta scritta, il Rettore risponde entro i trenta giorni successivi alla data di presentazione.

Art. 44 - Ammissibilità della mozione

1. Con la mozione si propone all'Organo di deliberare su un atto di indirizzo che impegna il Rettore e riguarda l'amministrazione universitaria.
2. Il Rettore, accertata l'ammissibilità della mozione, in relazione alla tutela della sfera personale, dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni, ne dà comunicazione all'Organo, inserendola all'ordine del giorno della prima seduta utile.

Art. 45 - Commissioni di indagine

1. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi membri, possono istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione relativamente alle materie di competenza dell'organo.
2. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, ed è composta da almeno tre membri designati dal rispettivo organo. Il decreto di costituzione individua l'oggetto e il termine entro il quale i lavori dovranno essere conclusi.
3. La Commissione ha diritto, per l'espletamento del proprio mandato, di accedere agli Uffici e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, anche relative ad enti dipendenti dall'Università o di cui comunque essa faccia parte, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con l'obbligo di osservare il segreto nei casi determinati dalla Legge.
4. L'accesso ai documenti e agli atti degli organi dell'Ateneo avviene anche informalmente con richiesta rivolta al responsabile dell'ufficio che detiene il documento originale. I responsabili degli uffici garantiscono l'accesso con la massima sollecitudine.
5. La Commissione al termine dei lavori redige un verbale sottoscritto dai suoi componenti, e lo consegna al Rettore che ne riferisce agli Organi, per le valutazioni di competenza.

CAPO VI - NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA

Art. 46 - Composizione, nomine e durata

1. La composizione, la nomina, la durata ed i compiti del Nucleo sono disciplinati dall'art. 17 dello Statuto.
2. I membri del Nucleo non possono prestare attività professionale o di consulenza né fornire beni e servizi di qualunque genere a qualunque titolo all'Università degli studi di Firenze. Il divieto vale anche per i componenti del Nucleo che risultino titolari, dipendenti o collaboratori - a qualsiasi titolo legalmente ammesso - di organismi che svolgano le attività predette.
3. Sono comunque incompatibili con la carica di componenti del Nucleo i soggetti che versino in qualsiasi situazione di conflitto di interessi con l'Università degli studi di Firenze.

Art. 47 - Convocazioni e svolgimento delle sedute

1. Il coordinatore sovrintende all'ordinato svolgimento dei lavori del Nucleo, formula gli ordini del giorno delle sedute, e provvede alle convocazioni delle adunanze del Nucleo, corredandole della necessaria documentazione.
2. Il Nucleo esprime il proprio parere sui criteri e sulle priorità fissate dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico.
3. All'inizio del mandato il Nucleo procede all'individuazione degli indicatori, ai fini della valutazione, stabiliti in conformità con gli indirizzi di valutazione del sistema universitario nazionale, nonché sulla base dei criteri e delle priorità di cui al precedente comma.
4. I pareri e le deliberazioni di competenza del Nucleo sono validi se adottati alla presenza dei due terzi dei membri del collegio.
5. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche.
6. I verbali delle adunanze non sono conoscibili fino alla loro definitiva approvazione.
7. Su proposta del Coordinatore, il Nucleo può disporre audizioni conoscitive di personale interno e di persone estranee all'Università per ottenere informazioni rilevanti per le proprie determinazioni.

Art. 48 - Attività di supporto al Nucleo

1. Le attività di supporto e di segreteria del nucleo sono esercitate da un apposito ufficio dell'unità amministrativa centrale.
2. Il Responsabile dell'ufficio provvede alla verbalizzazione delle sedute ed alla regolare tenuta di tutti gli atti del Nucleo.

Art. 49 - Compensi

1. I compensi spettanti ai componenti il Nucleo di valutazione sono determinati dal Consiglio di amministrazione.

CAPO VII – COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Art. 50 - Finalità

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - di seguito denominato "CUG" - ai sensi dell'articolo 57 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, e dell'art. 22 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, sostituisce, unificando le competenze in un unico organismo, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
2. Il Comitato per le pari opportunità ed il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing decadono con la costituzione del CUG.

Art. 51 - Composizione

1. Il CUG è un organismo paritetico formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, a livello di Ateneo, ai sensi dell' art. 43 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, e da un ugual numero di rappresentanti dell'Amministrazione designati dal Rettore, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza tendenzialmente paritaria di entrambi i generi ed una equilibrata presenza di tutte le componenti del personale contrattualizzato e non.
2. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.
3. Il Presidente del Comitato è scelto dal Rettore tra i rappresentanti designati dall'Università e deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per lo specifico ruolo.

Art. 52 - Durata

1. Il CUG è rinnovato ogni quattro anni.
2. I componenti non possono svolgere più di due mandati consecutivi.

Art. 53 - Compiti

1. Il Comitato esercita i compiti propositivi, consultivi e di verifica dettati dall'articolo 57, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 ed individuati dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2001, che ha stabilito le Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia.

Art. 54 - Relazione annuale

1. Il CUG redige entro il 30 marzo di ogni anno una dettagliata relazione sulla situazione del personale dell'Università degli Studi di Firenze, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro e al mobbing. La relazione deve essere trasmessa al Rettore, al Direttore Amministrativo nonché al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, e pubblicata sul sito web di Ateneo.

Art. 55 - Dimissioni

1. In caso di dimissioni del Presidente, il Rettore provvederà ad una nuova nomina entro 30 giorni.
2. In caso di dimissioni di un componente effettivo subentrerà il supplente; in caso di dimissioni di un componente supplente l'organizzazione di appartenenza, se di nomina sindacale, o l'Amministrazione, se di sua nomina, provvederanno alla nuova designazione entro 30 giorni.

Art. 56 - Strumenti e risorse

1. L'amministrazione garantisce al CUG:

- una sede dove conservare il materiale informativo, la documentazione delle attività svolte e poter svolgere le proprie attività organizzative;
- la messa a disposizione dei servizi amministrativi di volta in volta necessari per le attività del CUG.

Art. 57 - Regolamento interno

1. Il CUG adotta, a maggioranza dei componenti, un Regolamento interno che, in attuazione della presente disciplina, regola il funzionamento del Comitato stesso, anche in relazione all'eventuale partecipazione ai lavori del CUG degli studenti e/o di esperti e/o di tutti quanti operano a vario titolo nelle strutture universitarie.

CAPO VIII – NORME RELATIVE AGLI ORGANI DELLE STRUTTURE DI RICERCA E DI DIDATTICA

Art.58 – Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento di Ateneo

1. Il Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento di Ateneo dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta. Il Presidente cessa dalla carica se decade da Direttore di Dipartimento.
2. Il Decano fra i Direttori di Dipartimento di Ateneo, con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza del mandato del Presidente, ovvero entro 30 giorni dalla eventuale anticipata cessazione, convoca il Collegio dei direttori di Dipartimento di Ateneo per provvedere alla elezione del Presidente. La elezione avviene in seduta a scrutinio segreto. Risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti.

ART. 59 - Istituzione delle Scuole

1. La Scuola è costituita, su proposta di due o più Dipartimenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Il numero complessivo delle Scuole di Ateneo non può essere superiore a dodici.
2. Ogni Dipartimento aderisce ad almeno una Scuola e a non più di tre. Ove il Dipartimento assicuri, con il proprio organico di professori e ricercatori, l'offerta formativa di un consistente numero di Corsi di Studio, appartenenti a più Scuole, detto limite può essere motivatamente derogato con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Devono essere in ogni caso rispettati i limiti di cui al comma 4.
3. Propongono la costituzione della Scuola i Dipartimenti che contribuiscono, con il proprio organico di Professori e Ricercatori, all'offerta formativa in misura non inferiore al 10% dei crediti relativi agli insegnamenti complessivi dei Corsi di Studio che verranno coordinati nella Scuola, ovvero in misura non inferiore ad un terzo dei crediti complessivi di almeno uno di essi.
4. La proposta di costituzione della Scuola può includere altri Dipartimenti che contribuiscono all'offerta formativa in misura non inferiore al 5% dei crediti relativi agli insegnamenti complessivi della Scuola, ovvero in misura non inferiore al 20% dei crediti complessivi di almeno un Corso di Studio o di una Scuola di Specializzazione coordinati dalla Scuola.
5. Le percentuali di cui ai commi 4 e 5 vengono calcolate sulla base della assegnazione dei crediti, da parte dei Regolamenti dei Corsi di Studio, ai settori scientifico-disciplinari e della afferenza dei rispettivi Docenti ai Dipartimenti di Ateneo.

ART. 60 - Composizione del Consiglio di Scuola

1. La rappresentanza di Professori e Ricercatori nel Consiglio della Scuola, di cui all'art. 31 comma 2 lettera b) dello Statuto si attua in modo ponderato, in base all'apporto all'offerta formativa complessiva della Scuola, fornito dai settori scientifico-disciplinari di ciascun Dipartimento, calcolato sulla base delle coperture dell'ultima programmazione didattica disponibile. In ogni caso possono far parte del Consiglio della Scuola soltanto docenti che svolgono i loro compiti didattici nei Corsi di Studio ivi coordinati.
2. La rappresentanza di Professori e Ricercatori è scelta dai rispettivi Consigli di Dipartimento. Tali rappresentanti sono individuati prioritariamente tra i Coordinatori di Corsi di Studio coordinati nella Scuola e, se presenti, i Direttori di Scuole di Specializzazione coordinate nella Scuola e con sede amministrativa presso l'Ateneo, e successivamente tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti, i Coordinatori dei Corsi di Dottorato e i Responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura. In ogni caso almeno due componenti la rappresentanza della Scuola, espressi dai Dipartimenti che contribuiscono in misura prevalente all'offerta formativa della Scuola, devono appartenere al ruolo dei ricercatori universitari. La proposta di costituzione della Scuola, o, successivamente, il suo

regolamento interno, individua i Dipartimenti che devono eleggere al loro interno la rappresentanza dei ricercatori.

3. Almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione dei Consigli di Dipartimento per l'elezione della rappresentanza di Professori e Ricercatori nel Consiglio della Scuola, il Consiglio della Scuola approva la ripartizione fra i Dipartimenti delle rappresentanze dei Professori e Ricercatori nel Consiglio della Scuola, secondo quanto stabilito nella delibera istitutiva della Scuola.

4. Ogni Consiglio di Dipartimento afferente alla Scuola, nella sua composizione limitata ai soli professori e ricercatori, provvede alla individuazione delle proprie rappresentanze nel Consiglio della Scuola, in numero corrispondente a quanto disposto al comma 2, secondo le seguenti modalità:

- a) nel caso in cui il Dipartimento debba includere nella rappresentanza uno o più ricercatori, il Consiglio di Dipartimento provvede alla loro elezione, a scrutinio segreto, utilizzando come elettorato passivo i ricercatori, afferenti al Dipartimento, aventi carichi didattici nei Corsi di Studio coordinati nella Scuola e facenti parte della Giunta del Dipartimento. Risultano eletti coloro che, nel numero previsto, ricevono il numero più alto di voti.
- b) Se il numero dei rappresentanti previsti nel Consiglio della Scuola, sottratti quelli di cui alla lettera a), è superiore al numero dei Coordinatori di Corsi di Studio coordinati nella Scuola, membri del Dipartimento, e, se presenti, i Direttori di Scuole di Specializzazione coordinate nella Scuola e con sede amministrativa presso l'Ateneo, questi ultimi fanno parte di diritto della rappresentanza del Consiglio nella Scuola; in tal caso, per i restanti membri, si procede ad elezione a scrutinio segreto nella quale l'elettorato passivo è costituito dai componenti delle Giunte dei Dipartimenti, dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato e dai Responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, se presenti. Risultano eletti coloro che, nel numero previsto, ricevono il maggior numero di voti.
- c) Se il numero dei rappresentanti nel Consiglio della Scuola, sottratti quelli di cui alla lettera a), è inferiore al numero dei Coordinatori di Corso di Studio coordinati nella scuola membri del Dipartimento, fanno parte del Consiglio della Scuola i Coordinatori dei Corsi di Studio che abbiano il maggior numero di studenti iscritti.

I rappresentanti così eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

5. Ove un Coordinatore di un Corso di Studio cessi, per qualsiasi motivo, dal proprio mandato, decade dal Consiglio della Scuola. Subentra, per il residuo scorcio di mandato, il nuovo Coordinatore del Corso di Studio. Per gli altri membri del Consiglio, che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle categorie indicate all'art. 31 c. 2 lett. 'b' dello Statuto, si procede entro 45 giorni dalla data di cessazione a designazioni suppletive da parte dei Dipartimenti interessati. I nuovi membri restano in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

CAPO IX – RINVII

Art. 61 - Collegio dei revisori dei conti

1. Organizzazione e funzioni del Collegio dei Revisori dei conti sono disciplinate dal regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ai sensi dell'art.16 dello Statuto.

Art. 62 - Collegio di disciplina

1. Organizzazione e funzioni del Collegio di disciplina, nonché le norme di svolgimento dei procedimenti disciplinari sono disciplinate da apposito regolamento, ai sensi dell'art.20 dello Statuto.

Art. 63 - Garante

1. L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative dell'Ufficio del Garante sono disciplinate, in base all'art.23 c.6 dello Statuto, da un apposito regolamento approvato dal Senato Accademico, in modo che ne sia assicurata indipendenza di giudizio e autonomia operativa.

Art. 64 - Comitato Tecnico Amministrativo

1. Con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in base all'art.24 c.5 dello Statuto, sono disciplinate l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, in modo da assicurarne l'autonomia operativa.

A questo punto, sono le ore 12,30, esce **Curia**.

INVERSIONE DELL'O.D.G.

Il **Rettore** propone ai consiglieri di discutere il punto 9 all'O.D.G. dopo i punti 10, 11, 12, 13 e 14 dell'O.D.G., in attesa del prof. Marco Bellandi, Prorettore al Trasferimento tecnologico e ai rapporti con il sistema territoriale, che illustrerà la pratica.

Il Consiglio di amministrazione accoglie la proposta del Rettore.

Sul punto 10 dell'O.D.G. «**RICONOSCIMENTO DI SPIN-OFF ACCADEMICO (APPROVATO) DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE DELLA COSTITUENDA SOCIETÀ PAESAGGIO & SVILUPPO S.R.L.**»

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento Spin-off emanato con D.R. n. 7166 (53) del 30.01.2012;
- vista la richiesta del Dott. Paolinelli, ricercatore a tempo indeterminato del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze, di riconoscimento della costituenda società Paesaggio & Sviluppo srl, quale SPIN-OFF ACCADEMICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE;
- visti il progetto ed il Business Plan di Paesaggio & Sviluppo;
- considerato che la Commissione Spin-off ha espresso nella riunione del 21 marzo 2013 parere positivo alla richiesta di riconoscimento della costituenda società Paesaggio & Sviluppo srl quale Spin-off Accademico dell'Università degli Studi di Firenze;
- vista la richiesta del Dott. Paolinelli, ricercatore a tempo indeterminato del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze, di assumere cariche istituzionali all'interno del CdA della società rimanendo in regime di tempo pieno in quanto si impegna, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del Regolamento Spin off dell'Università di Firenze, e ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 del D.M. 168/2011, a svolgere l'attività in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali. Inoltre, dichiaro che l'attività non si pone in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca, non ne compromette l'autonomia, né comporta comunque conflitti di interesse compreso quanto previsto all'art. 6 comma 6 del predetto Regolamento;
- vista la delibera del Senato Accademico del 10.04.2013;
- considerato l'interesse dell'Università degli Studi di Firenze ad approvare una Società che abbia un oggetto sociale di rilevante interesse scientifico;
- visto l'articolo 62 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- visto l'art. 8 comma 4 dello Statuto dell'Università di Firenze,

Delibera

- A. di riconoscere la costituenda società Paesaggio & Sviluppo srl quale Spin-off accademico dell'Università degli Studi di Firenze, a norma dell'art. 1 del Regolamento di Ateneo per gli Spin-off emanato con D.R. n. 7166 (53) del 30.01.2012, con la richiesta che venga stipulato apposito contratto triennale di utilizzo del logo, ai sensi dell'articolo 4 del citato Regolamento in cui siano formalizzate, oltre le normali modalità di utilizzo del logo:
1. l'impegno da parte della società a riconoscere all'Università degli Studi di Firenze un contributo a CsaVRI di € 2.000,00 per il 1° anno, € 3.000,00 per il 2° anno, € 4.000,00 per il 3° anno e di finanziare un assegno di ricerca (o valore equivalente in termini di borse, contributi di ricerca, ecc.) per il triennio, nei settori scientifici di interesse per lo spin-off, da avviare entro i primi 18 mesi a partire dalla stipula del contratto di uso del logo ed un ulteriore assegno al raggiungimento della soglia di ricavi di 1.000.000,00 €;
 2. il rispetto da parte della costituenda società Paesaggio & Sviluppo srl del Regolamento di Ateneo per Spin-off emanato con D.R. n. 7166 (53) del 30.01.2012, ed in particolare dell'articolo 9;
 3. l'obbligo del socio proponente, dipendente dell'Università di Firenze di non cedere le proprie partecipazioni durante il periodo di riconoscimento dello Spin-off, salvo espressa autorizzazione concessa dall'Università;
 4. l'obbligo di utilizzare il marchio "Spin-off approvato dell'Università di Firenze" solo per identificare la società spin-off e non per certificare i prodotti da essa realizzati;
- B. di autorizzare il Dott. Gabriele Paolinelli, a ricoprire il ruolo di membro del CdA, senza alcun potere di rappresentanza della stessa, pur mantenendo il regime a tempo pieno, fatti salvi il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca, l'autonomia e l'assenza di conflitti di interesse.

Sul punto 11 dell'O.D.G. «**RICONOSCIMENTO DI SPIN-OFF ACCADEMICO (APPROVATO) DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE DELLA COSTITUENDA SOCIETÀ COOPERATIVA TERZA CULTURA**»

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento Spin-off emanato con D.R. n. 7166 (53) del 30.01.2012;
- vista la richiesta del prof. Roberto Casalbuoni, ex dipendente dell'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Professore ordinario, afferente al Dipartimento di Fisica, di riconoscimento della costituenda società cooperativa Terza Cultura, quale SPIN-OFF ACCADEMICO

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE;

- visti il progetto ed il Business Plan di Terza Cultura;
- considerato che la Commissione Spin-off ha espresso nella riunione del 21 marzo 2013 parere positivo alla richiesta di riconoscimento della costituenda società cooperativa Terza Cultura quale Spin-off Accademico dell'Università degli Studi di Firenze;
- vista la delibera del Senato Accademico del 10.04.2013;
- considerato l'interesse dell'Università degli Studi di Firenze ad approvare una Società che abbia un oggetto sociale di rilevante interesse scientifico;
- visto l'articolo 62 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- visto l'art. 8 comma 4 dello Statuto dell'Università di Firenze,

Delibera

di riconoscere la costituenda società cooperativa Terza Cultura quale Spin-off accademico dell'Università degli Studi di Firenze, a norma dell'art. 1 del Regolamento di Ateneo per gli Spin-off emanato con D.R. n. 7166 (53) del 30.01.2012, con la richiesta che venga stipulato apposito contratto triennale di utilizzo del logo, ai sensi dell'articolo 4 del citato Regolamento in cui siano formalizzate, oltre le normali modalità di utilizzo del logo:

- 1) l'impegno da parte della società a riconoscere all'Università degli Studi di Firenze un contributo per CsaVRI di 1.000 € per il 1° anno, 1.500 € per il 2° anno, 2.500 € per il 3° anno e di finanziare un assegno di ricerca (o valore equivalente in termini di borse, contributi di ricerca, ecc.) per il triennio, nei settori scientifici di interesse per lo spin-off, da avviare entro i primi 18 mesi a partire dalla stipula del contratto di uso del logo;
- 2) il rispetto da parte della costituenda società cooperativa Terza Cultura del Regolamento di Ateneo per Spin-off emanato con D.R. n. 7166 (53) del 30.01.2012, ed in particolare dell'articolo 9;
- 3) l'obbligo del socio proponente, ex-dipendente dell'Università di Firenze, di non cedere le proprie partecipazioni durante il periodo di riconoscimento dello Spin-off, salvo espressa autorizzazione concessa dall'Università;
- 4) l'obbligo di utilizzare il marchio "Spin-off approvato dell'università di Firenze" solo per identificare la società spin-off e non per certificare i prodotti da essa realizzati.

Sul punto 12 dell'O.D.G. «**RICONOSCIMENTO DI SPIN-OFF ACCADEMICO (APPROVATO) DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA MHC- PROGETTO TERRITORIO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento Spin-off emanato con D.R. n. 7166 (53) del 30.01.2012;
- vista la richiesta del Dott. Fabio Lucchesi, ricercatore a tempo indeterminato del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze, di riconoscimento della società MHC Progetto Territorio, quale SPIN-OFF ACCADEMICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE;
- visto lo Statuto di MHC Progetto Territorio;
- visti il progetto ed il Business Plan di MHC Progetto Territorio;
- considerato che la Commissione Spin-off ha espresso nella riunione del 21 marzo 2013 parere positivo alla richiesta di riconoscimento della società Cooperativa MHC Progetto Territorio quale Spin-off Accademico dell'Università degli Studi di Firenze;
- vista la richiesta del Dott. Fabio Lucchesi, ricercatore a tempo indeterminato del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze, di assumere cariche istituzionali all'interno del CdA della società rimanendo in regime di tempo pieno in quanto si impegnano, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del Regolamento Spin off dell'Università di Firenze, e ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 del D.M. 168/2011, a svolgere l'attività in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali. Inoltre, dichiarano che l'attività non si pone in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca, non ne compromette l'autonomia né comporta comunque conflitti di interesse compreso quanto previsto all'art. 6 comma 6 del predetto Regolamento;
- vista la delibera del Senato Accademico del 10.04.2013;
- considerato l'interesse dell'Università degli Studi di Firenze ad approvare una Società che abbia un oggetto sociale di rilevante interesse scientifico;
- visto l'articolo 62 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- visto l'art. 8 comma 4 dello Statuto dell'Università di Firenze,

Delibera

- A. di riconoscere la Società Cooperativa MHC Progetto Territorio quale Spin-off accademico dell'Università degli Studi di Firenze, a norma dell'art. 1 del Regolamento di Ateneo per gli Spin-off emanato con D.R. n. 7166 (53) del 30.01.2012, con la richiesta che venga stipulato apposito contratto triennale di utilizzo del logo, ai sensi dell'articolo 4 del citato Regolamento in cui siano formalizzate, oltre le normali modalità di utilizzo del logo, anche le seguenti condizioni:
1. l'impegno da parte della società a riconoscere all'Università degli Studi di Firenze, un contributo per CsaVRI, a fronte della concessione di utilizzo del logo e del riconoscimento dello status di Spin-Off Accademico, un contributo pari a € 1.000,00 per il 1° anno, € 1.500,00 per il 2° anno, € 2.500,00 per il 3° anno e di finanziare un assegno di ricerca (o valore equivalente) per il triennio 2013/2015 nei settori scientifici di interesse per l'attività dello Spin off da avviare entro i primi 18 mesi a partire dalla stipula del contratto uso logo;
 2. il rispetto da parte della società MHC Progetto Territorio del Regolamento di Ateneo per Spin-off emanato con D.R. n. 7166 (53) del 30.01.2012, ed in particolare dell'articolo 9;
 3. l'obbligo del socio proponente, dipendente dell'Università di Firenze di non cedere le proprie partecipazioni durante il periodo di riconoscimento dello Spin-off, salvo espressa autorizzazione concessa dall'Università;
 4. l'obbligo di utilizzare il marchio "Spin-off approvato dell'università di Firenze" solo per identificare la società spin-off e non per certificare i prodotti da essa realizzati.
- B. di autorizzare il Dott. Fabio Lucchesi, a ricoprire il ruolo di membro del Cda, senza alcun potere di rappresentanza della stessa, pur mantenendo il regime a tempo pieno, fatti salvi il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca, l'autonomia e l'assenza di conflitti di interesse.

Sul punto 13 dell'O.D.G. «**RICONOSCIMENTO DI SPIN-OFF ACCADEMICO (APPROVATO) DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE DELLA SOCIETÀ X-PHASE S.R.L.**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento Spin-off emanato con D.R. n. 7166 (53) del 30.01.2012;
- vista la richiesta del Prof. Piero Tortoli, Professore ordinario afferente al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli Studi di Firenze, di riconoscimento della società X PHASE srl, quale SPIN-OFF ACCADEMICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE;
- visti il progetto ed il Business Plan di X PHASE;
- considerato che la Commissione Spin-off ha espresso nella riunione del 21 marzo 2013 parere positivo alla richiesta di riconoscimento della società X PHASE quale Spin-off Accademico dell'Università degli Studi di Firenze;
- vista la delibera del Senato Accademico del 10.04.2013;
- considerato l'interesse dell'Università degli Studi di Firenze ad approvare una Società che abbia un oggetto sociale di rilevante interesse scientifico;
- visto l'articolo 62 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- visto l'art. 8 comma 4 dello Statuto dell'Università di Firenze,

Delibera

di riconoscere la società X PHASE SRL quale Spin-off accademico dell'Università degli Studi di Firenze, a norma dell'art. 1 del Regolamento di Ateneo per gli Spin-off emanato con D.R. n. 7166 (53) del 30.01.2012, con la richiesta che venga stipulato apposito contratto triennale di utilizzo del logo, ai sensi dell'articolo 4 del citato Regolamento in cui siano formalizzate, oltre le normali modalità di utilizzo del logo:

- 1) l'impegno da parte della società a riconoscere all'Università degli Studi di Firenze, un contributo per CsaVRI pari a 1000 € alla fine del 1° anno di attività dello spin-off, 1500 € per il 2° anno, 2500 € per il 3° anno, e di finanziare un assegno di ricerca (o valore equivalente in termini di borse, contributi di ricerca, ecc.) per il triennio, nei settori scientifici di interesse per lo spin-off, da avviare entro i primi 18 mesi a partire dalla stipula del contratto di uso del logo;
- 2) il rispetto da parte della società X PHASE SRL del Regolamento di Ateneo per Spin-off emanato con D.R. n. 7166 (53) del 30.01.2012, ed in particolare dell'articolo 9;
- 3) l'obbligo del socio proponente, dipendente dell'Università di Firenze di non cedere le proprie partecipazioni durante il periodo di riconoscimento dello Spin-off, salvo espressa autorizzazione concessa dall'Università;
- 4) l'obbligo di utilizzare il marchio "Spin-off approvato dell'Università di Firenze" solo per identificare la società spin-off e non per certificare i prodotti da essa realizzati.

Sul punto 14 dell'O.D.G. «RICONOSCIMENTO DI SPIN-OFF ACCADEMICO (APPROVATO) DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE DELLA COSTITUENDA SOCIETÀ SURF-IT 6S.R.L.»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento Spin-off emanato con D.R. n. 7166 (53) del 30.01.2012;
- vista la richiesta del Prof. Enrico Vicario, Professore ordinario afferente al Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Firenze, di riconoscimento della costituenda società SURF IT, quale SPIN-OFF ACCADEMICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE;
- visti il progetto ed il Business Plan di SURF IT;
- considerato che la Commissione Spin-off ha espresso nella riunione del 21 marzo 2013 parere positivo alla richiesta di riconoscimento della costituenda società SURF IT srl quale Spin-off Accademico dell'Università degli Studi di Firenze;
- vista la delibera del Senato Accademico del 10.04.2013;
- considerato l'interesse dell'Università degli Studi di Firenze ad approvare una Società che abbia un oggetto sociale di rilevante interesse scientifico;
- visto l'articolo 62 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- visto l'art. 8 comma 4 dello Statuto dell'Università di Firenze,

Delibera

di riconoscere la costituenda società SURF IT srl quale Spin-off Accademico dell'Università degli Studi di Firenze, a norma dell'art. 1 del Regolamento di Ateneo per gli Spin-off emanato con D.R. n. 7166 (53) del 30.01.2012, con la richiesta che venga stipulato apposito contratto triennale di utilizzo del logo, ai sensi dell'articolo 4 del citato Regolamento in cui siano formalizzate, oltre le normali modalità di utilizzo del logo:

- 1) l'impegno da parte della società a riconoscere all'Università degli Studi di Firenze un contributo a CsaVRI pari a 1.000 € alla fine del 1° anno di attività dello spin-off, 1.500 € per il 2° anno, 2.500 € per il 3° anno, e di finanziare un assegno di ricerca (o valore equivalente in termini di borse, contributi di ricerca, ecc.) per il triennio, nei settori scientifici di interesse per lo spin-off, da avviare entro i primi 18 mesi a partire dalla stipula del contratto di uso del logo;
- 2) il rispetto da parte della costituenda società SURF IT srl del Regolamento di Ateneo per Spin-off emanato con D.R. n. 7166 (53) del 30.01.2012, ed in particolare dell'articolo 9;
- 3) l'obbligo del socio proponente, dipendente dell'Università di Firenze di non cedere le proprie partecipazioni durante il periodo di riconoscimento dello Spin-off, salvo espressa autorizzazione concessa dall'Università;
- 4) l'obbligo di utilizzare il marchio "Spin-off approvato dell'università di Firenze" solo per identificare la società spin-off e non per certificare i prodotti da essa realizzati.

Sul punto 9 dell'O.D.G. «**ACQUISIZIONE DELLA TITOLARITÀ DEL BREVETTO DAL TITOLO: POPOLAZIONE DI CELLULE STAMINALI RENALI, SUA IDENTIFICAZIONE ED USO (KIDNEY DERIVED-STEM CELL POPULATION, IDENTIFICATION AND THERAPEUTIC USE)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di Ateneo relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività istituzionali dell'Ateneo;
- vista la proposta pervenuta in data 4 aprile 2013 all'Università degli Studi di Firenze dai Proff. Paola Romagnani, Sergio Romagnani ed Enrico Maggi di acquisizione del Brevetto "Popolazione di cellule staminali renali, sua identificazione ed uso (Kidney derived-stem cell population, identification and therapeutic use)" da parte dell'Università degli Studi di Firenze per abbandono da parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi;
- avuto riguardo del parere favorevole espresso in data 5 aprile 2013 dalla Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Intellettuale all'acquisizione del suddetto Brevetto con impegno degli inventori di sostenere le spese di trasferimento della proprietà e dei costi per le successive annualità di mantenimento in vita del brevetto ed eventuali estensioni;
- ritenuto che detta invenzione riveste un particolare interesse scientifico per l'Università e possa altresì avere sviluppi applicativi tali da motivare l'avvio di una procedura di acquisizione della titolarità parziale del brevetto;
- tenuto conto della necessità, emersa nel corso della discussione, che gli inventori garantiscano il trasferimento al bilancio di Ateneo dei fondi utili a sostenere le spese di primo deposito e le

eventuali ulteriori spese di co-finanziamento che si dovessero verificare, o del caso CsaVRI,

delibera

- 1) l'acquisizione del Brevetto Popolazione di cellule staminali renali, sua identificazione ed uso (Kidney derived-stem cell population, identification and therapeutic use) con l'impegno degli inventori a sostenere le spese di trasferimento della proprietà dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi all'Università degli Studi di Firenze e a sostenere i costi per le successive annualità di mantenimento in vita ed eventuali estensioni. Il Consiglio, inoltre, impegna CSAVRI a trasferire al bilancio di Ateneo i fondi utili a sostenere le spese di primo deposito e le eventuali ulteriori spese di co-finanziamento che si dovessero verificare nel caso in cui non provvedano gli inventori;
- 2) di autorizzare la Società Notarbartolo & Gervasi SpA ad espletare le procedure brevettuali come previsto dal D.D. n. 9029 (247) del 1° febbraio 2013;
- 3) di autorizzare CsaVRI alla successiva gestione della domanda di brevetto valutando un'eventuale estensione allo scadere del primo anno in base alle concrete possibilità di sfruttamento commerciale che gli inventori dovranno promuovere ed alla disponibilità di fondi istituzionali di cui eventualmente gli stessi potranno disporre.

Alle ore 13,05 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Rettore dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Giovanni Colucci

IL PRESIDENTE

F.to Alberto Tesi

Allegati